Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale„ n. 173 del 27 luglio 2010 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 27 luglio 2010** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

N. 167

MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

CIRCOLARE 2 luglio 2010, n. **28**.

Previsioni di bilancio per l’anno 2011 e per il triennio 2011-2013. Budget per il triennio 2011-2013.

S O M M A R I O

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

CIRCOLARE 2 luglio 2010, n. **28**.

Previsioni di bilancio per l'anno 2011 e per il triennio 2011 – 2013. Budget per il triennio 2011 - 2013.

A tutti i Ministeri

A tutte le Amministrazioni autonome

A tutti gli Uffici centrali del Bilancio presso i Ministeri

All'Ufficio di Ragioneria presso i Monopoli di Stato

E, p.c.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Alla Corte dei conti

All'Istituto nazionale di statistica

Alle Ragionerie territoriali dello Stato

1. Finanza pubblica e obiettivi della politica di bilancio.

La crisi finanziaria globale si è propagata progressivamente all'economia reale e per tutti i paesi dell'Unione Europea, nei primi mesi del 2010, si sono presentate condizioni economiche avverse che hanno attenuato i più recenti segnali positivi del superamento della fase di crisi.

In sede europea, quindi, è stato adottato un piano volto a fornire indirizzi comuni ai Paesi UE, per l'adozione di misure che, tenuto conto dell'evoluzione attesa del quadro macroeconomico, consentissero di contrastare gli effetti della crisi.

Anche in relazione al generale contesto europeo, resta confermata l'esigenza di una rigorosa azione di contenimento della spesa pubblica, azione che è già stata avviata con il decreto - legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

Il citato decreto - legge, tra l'altro, contiene infatti norme che producono effetti sul bilancio di previsione per il prossimo triennio 2011-2013 e costituiscono una anticipazione della manovra triennale di finanza pubblica, come delineata dall'articolo 11 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di riforma della contabilità e finanza pubblica, prevedendo aumenti di entrate, definanziamento di leggi, riduzioni e flessibilità di stanziamenti.

Tale azione, al di là dell'indispensabile contenimento della spesa pubblica, è indirizzata altresì a liberare risorse per il sostegno dei settori dell'economia maggiormente sofferenti per la crisi.

Il disegno di legge di bilancio per l'anno 2011 e per il triennio 2011- 2013, pertanto, deve essere predisposto alla stregua dei predetti presupposti e volto a completare l'opera intrapresa con il citato decreto-legge, per il conseguimento degli obiettivi che il nostro Paese si è impegnato a raggiungere in sede europea.

Il disegno di legge di bilancio per il prossimo anno, costituisce, inoltre, uno dei principali strumenti per realizzare le potenzialità delle innovazioni introdotte con la citata legge 31 dicembre 2009, n. 196, di riforma della contabilità e finanza pubblica. Quest'ultimo provvedimento, in particolare, rafforza il coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti nella gestione delle politiche e dei conti pubblici, rende più evidente la programmazione di medio-termine e aumenta la significatività della decisione dell'allocazione delle risorse pubbliche, attraverso un più immediato collegamento tra la finalizzazione degli stanziamenti di bilancio e gli obiettivi perseguiti con le politiche adottate.

La legge n. 196 del 2009 rafforza, inoltre, l'importanza della misurazione e valutazione dei risultati perseguiti con la spesa pubblica e dell'efficacia delle misure rivolte al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.

2. Il processo di riforma del bilancio dello Stato e la formazione a legislazione vigente.

A fine dicembre 2009 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (supplemento ordinario n. 245/4) la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "legge di contabilità e finanza pubblica" che, sostituendo la precedente legge di contabilità n. 468 del 1978, è intervenuta organicamente sul complesso delle regole e delle norme che presiedono alla definizione degli strumenti di governo dei conti pubblici e del bilancio dello Stato.

La legge n. 196 conferma e rafforza (artt. 21 e 25) la struttura del bilancio per Missioni e Programmi già adottata a partire dal 2008. Tale impostazione del bilancio sposta l'ottica dell'esposizione dei dati contabili dall'aspetto della responsabilità (centri amministrativi di responsabilità) a quello della finalità delle politiche sottostanti. La classificazione risponde all'esigenza di porre in risalto gli aspetti funzionali della spesa, rendendo maggiormente informati il Governo, il Parlamento ed i cittadini circa l'insieme complessivo delle risorse disponibili per perseguire le specifiche finalità istituzionali. Le Missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa; i Programmi costituiscono aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle Missioni e rappresentano le nuove unità di voto parlamentare.

In relazione alla richiamata struttura, il disegno di legge del bilancio annuale di previsione continua ad essere formato, sulla base della legislazione vigente, con riferimento al contenuto di ciascun Programma e quindi vengono in evidenza le spese non rimodulabili e le spese rimodulabili; per tali classificazioni si rinvia ai concetti ed alle specificazioni riportati nell'articolo 21 della legge n. 196 del 2009.

Il disegno di legge di bilancio, considerato strumento di programmazione (art. 7, legge 196/2009) deve essere presentato al Parlamento entro il 15 ottobre di ogni anno.

Lo slittamento del termine di presentazione alle Camere del disegno di legge di bilancio rappresenta una novità di rilievo introdotta dalla legge n. 196 e consente di disporre di una maggiore stabilità dei quadri previsivi.

Nel ciclo di programmazione economico-finanziaria, il disegno di legge di bilancio rappresenta lo strumento con cui finalizzare l'allocazione delle risorse e assume, nel testo della riforma, un carattere non meramente formale. Con esso, infatti, possono essere proposte rimodulazioni di spese previste da leggi vigenti (fattori legislativi), nonché possono essere quantificati gli importi degli stanziamenti destinati al funzionamento degli Enti pubblici (aventi natura obbligatoria e in precedenza determinati dalla tabella C della legge finanziaria).

La riforma attribuisce al bilancio una effettiva funzione programmatoria di medio periodo, sulla cui base il bilancio stesso assume un carattere di effettiva triennalità. Le Amministrazioni dovranno infatti fornire le proposte per ciascuno dei tre esercizi considerati nel bilancio di previsione, affiancando alle previsioni di competenza anche quelle di cassa.

La presente circolare fornisce, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge n. 196, indirizzi e chiarimenti per la predisposizione del bilancio a legislazione vigente per l'anno 2011 e per il triennio 2011-2013.

2.1 Criteri per la revisione della struttura del bilancio in Programmi di spesa sono stati forniti con la Circolare n. 14 del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha messo in evidenza la necessità di una corrispondenza tendenzialmente univoca dei Programmi ai centri di

responsabilità amministrativa dei Ministeri e ha fornito alcune indicazioni per omogeneizzare e migliorare la formulazione delle finalità di pertinenza delle singole Amministrazioni.

2.2 In sede di formulazione degli schemi degli stati di previsione, i Ministeri devono indicare, anche sulla base delle proposte dei responsabili della gestione dei Programmi, gli obiettivi di ciascun Ministero e quantificare le risorse necessarie per il loro raggiungimento fornendo anche proposte, rispetto alla legislazione vigente, di rimodulazione delle stesse, come previsto dal citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

Infatti, l'art. 2, comma 1, del predetto provvedimento di manovra, tra l'altro, al fine di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire ad un consolidamento delle risorse stanziate sulle Missioni di ciascuno stato di previsione, dispone, limitatamente al triennio 2011-2013, l'ampliamento dei margini di flessibilità previsti dall'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il decreto-legge n. 78 introduce infatti la possibilità, nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, di rimodulare con il disegno di legge di bilancio, per motivate esigenze, le dotazioni finanziarie delle spese considerate rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 7, della medesima legge n. 196 del 2009, tra le Missioni di ciascuno stato di previsione. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziarie spese correnti.

Occorre precisare che le Missioni di spesa di ciascun Ministero, come rideterminate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, terzo periodo, a decorrere dall'anno 2011 (riduzione del 10 per cento), costituiscono la legislazione vigente a cui fare riferimento, ai fini delle possibili rimodulazioni previste, in materia di flessibilità di bilancio, dal medesimo articolo 2, comma 1, per il triennio 2011-2013.

Per quanto riguarda le risorse “non rimodulabili” le Amministrazioni potranno formulare le proposte di previsione indicando gli importi rideterminati per effetto dei meccanismi o parametri che regolano la loro evoluzione. E’ consentito, in esito all’attività di revisione dei programmi, in relazione a quanto stabilito con la circolare n. 14 del 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze, proporre la ricollocazione tra i programmi di una Missione delle predette risorse.

Resta ferma la revisione delle proposte da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, per la verifica della loro compatibilità con gli obiettivi di finanza pubblica.

Si conferma la necessità che le Amministrazioni formulino le proposte articolandole puntualmente per ciascuno degli anni del bilancio triennale 2011-2013, in coerenza con il disposto normativo relativo al bilancio pluriennale previsto dall’articolo 22 della ripetuta legge n. 196 del 2009.

Per i puntuali ragguagli sulle procedure da seguire per la formulazione delle proposte di previsione, si rimanda alle specifiche indicazioni fornite nell’allegata Nota Tecnica n. 1.

2.3 La nuova legge di contabilità prevede che il bilancio pluriennale sia redatto, in base alla legislazione vigente, per Missioni e Programmi, in termini di competenza e “di cassa” (art. 22 legge n. 196 del 2009).

Le previsioni in termini di cassa dovranno rispecchiare le reali necessità di pagamento delle Amministrazioni nel corso degli esercizi di riferimento e tenere conto della concreta capacità di spesa delle stesse.

Il rilievo e, nello stesso tempo, la delicatezza che assumono le previsioni di cassa per il triennio 2011-2013, sono rafforzati dalla stessa legge n. 196 del 2009 che, all’art. 42, prevede il futuro passaggio da un bilancio di previsione redatto in termini di competenza e cassa ad uno

redatto in termini di sola cassa; a tal fine è stabilito un periodo di sperimentazione di due esercizi. La sperimentazione, che inizialmente interessa solo alcuni Ministeri, dall'anno 2012 verrà prevedibilmente estesa a tutte le Amministrazioni centrali.

Ciò al fine di introdurre, unitamente ad un sistema di controlli preventivi sulla legittimità contabile ed amministrativa delle obbligazioni assunte, l'obbligo per i responsabili della spesa di predisporre, per ciascun capitolo e piano di gestione, un piano finanziario dei pagamenti sulla base del quale ordinare e pagare le spese. Il controllo e quindi il monitoraggio della spesa è volto ad assicurare la definizione di limiti all'assunzione di obbligazioni da parte del dirigente responsabile, in relazione all'autorizzazione di cassa disponibile, compatibilmente con i saldi di finanza pubblica e tenuto conto delle caratteristiche delle diverse tipologie di spesa.

Anche per la formulazione delle proposte delle autorizzazioni di cassa, si rinvia alle indicazioni di cui alla Nota Tecnica n. 1.

2.4 Per quanto riguarda le spese per il personale si rinvia allo specifico punto riportato nella Nota Tecnica n. 1.

2.5 Nell'ambito degli adempimenti richiesti per la definizione del progetto di bilancio per l'anno 2011 e per il triennio 2011 – 2013, assumono particolare rilevanza le note integrative, disciplinate dall'art. 21, comma 11, lettera a) della legge di riforma della contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009. Queste ultime sostituiscono le note preliminari previste dall'articolo 2, comma 4-quater, della abrogata legge n. 468 del 1978, integrandone i contenuti.

Nelle note integrative, le Amministrazioni individuano gli obiettivi concretamente perseguibili sottostanti ai Programmi di spesa e i relativi indicatori di risultato, in coerenza con le risorse a disposizione

sui Programmi di pertinenza. Le note integrative rafforzano il loro ruolo di strumento di collegamento fra la programmazione di bilancio e quella strategica e, come stabilisce il citato art. 21, comma 11, lettera a), devono porsi in relazione diretta con il sistema di obiettivi ed indicatori adottati dalle Amministrazioni per le valutazioni previste dalla legge 4 marzo 2009, n. 15, e dai successivi decreti attuativi (D.leg.vo n. 150 del 2009).

Per la compilazione delle note integrative si rinvia alle specifiche indicazioni contenute nelle linee guida di cui all'allegato A alla presente circolare.

Le note integrative, per la prima volta redatte su base triennale, sono elaborate e trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze per via informatica ed aggiornate a cura di ciascuna Amministrazione alle scadenze e con le modalità indicate nel richiamato allegato A.

3. Budget economico

Un ulteriore elemento innovativo introdotto dalla legge n. 196 del 2009 è costituito dalla presentazione in allegato agli stati di previsione, del *budget* dei costi di ciascuna Amministrazione. L'art. 21, comma 11, lettera *f*) della nuova norma contabile sancisce, infatti, che le informazioni rese dal bilancio siano integrate con la rappresentazione, per ciascuno stato di previsione, del budget dei costi della relativa amministrazione e con il prospetto di riconciliazione delle previsioni economiche con quelle finanziarie.

Nell'ottica di una sempre maggiore integrazione tra i sistemi di contabilità economica e finanziaria, le Amministrazioni centrali dello Stato, per la prima volta, sono tenute anche alla formulazione delle

previsioni economiche avendo come periodo temporale di riferimento il triennio.

Come per gli anni passati, le previsioni economiche saranno predisposte secondo le tre ottiche della contabilità economica analitica: per natura, in ordine alle caratteristiche fisico-economiche dei costi rilevabili con riferimento al Piano unico dei conti; per struttura organizzativa in relazione ai centri di costo; per finalità o destinazione in base alla nuova classificazione per Missioni e Programmi.

Per procedere alla formulazione delle suddette previsioni economiche, i referenti delle Amministrazioni centrali dello Stato terranno conto, delle indicazioni riportate nella Nota tecnica n. 2, allegata alla presente circolare, che riporta le novità rispetto alle precedenti fasi di rilevazione ed il calendario degli adempimenti.

***

Le Amministrazioni dovranno far pervenire le loro proposte di bilancio secondo il calendario degli adempimenti riportato nello specifico punto delle Note tecniche n. 1 e n. 2.

Come di consueto, le Amministrazioni medesime potranno contare sulla fattiva collaborazione degli Uffici centrali del bilancio – e, opportunamente, della Conferenza Permanente di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 38 del 1998, – per una puntuale applicazione delle presenti direttive e di quelle di cui alle allegate note tecniche.

Roma, 2 luglio 2010

Il Ragioniere generale dello Stato: CANZIO

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2011
E PER IL TRIENNIO 2011 - 2013

NOTA TECNICA N°1

N.B. : Gli Uffici Centrali del Bilancio sono invitati a prestare fattiva collaborazione per una puntuale applicazione delle presenti direttive.

1. – CRITERI GENERALI PER L'IMPOSTAZIONE DELLE NUOVE PREVISIONI

1.1 – La nuova "legge di contabilità e finanza pubblica", legge 31 dicembre 2009, n. 196, stabilisce che il bilancio annuale e pluriennale dello Stato è redatto, per Missioni e Programmi, sulla base della legislazione vigente.

L'articolo 21 della citata legge n. 196 del 2009, infatti, conferma la classificazione delle risorse pubbliche secondo due livelli di aggregazione: le Missioni, che rappresentano le "funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa", e i Programmi, che sono "aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni" determinati con riferimento ad "aree omogenee di attività", raccordati con la nomenclatura COFOG (Classification of functions of government) di secondo livello, e costituiscono, nel nuovo ordinamento, "unità di voto parlamentare" (superando l'approccio per macroaggregati – UPB).

Lo stesso articolo 21, al comma 2, stabilisce che "la realizzazione di ciascun programma è affidata ad un unico centro di responsabilità amministrativa, corrispondente all'unità organizzativa di primo livello dei Ministeri, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300", richiedendo, in sostanza, che il coordinamento delle attività per la realizzazione di ciascun programma sia sempre affidato ad un unico responsabile.

Con la Circolare n. 14 del 2010, la Ragioneria Generale dello Stato ha condotto, in condivisione con le Amministrazioni centrali dello Stato, una azione diretta alla razionalizzazione e revisione dei programmi di spesa per l'anno 2011 al fine, tra l'altro, di renderli coerenti con le indicazioni di cui al citato comma 2 dell' articolo 21 della legge n. 196 del 2009.

I Programmi risultanti dalla revisione effettuata secondo le indicazioni contenute nella citata circolare costituiscono la base per le previsioni per l'anno 2011 e per il triennio 2011-2013.

La legge di riforma, all'articolo 40, prevede che entro due anni dall'entrata in vigore della legge sia completata la riforma della struttura del bilancio dello Stato, con particolare riguardo alla riorganizzazione dei Programmi di spesa e delle Missioni. Tale revisione, già avviata con la predisposizione e l'applicazione della citata circolare n. 14 del 2010, risponde alla necessità di rendere i Programmi di spesa più omogenei rispetto ai risultati da perseguire nonché di stabilire, per quanto possibile, una corrispondenza univoca tra ciascun Programma di spesa e ciascun centro di responsabilità amministrativa. Ciò, oltre che facilitare la gestione del Programma, consente di individuare un responsabile della gestione del Programma medesimo.

1.2 – La programmazione finanziaria e di bilancio, con la nuova legge di contabilità, è orientata al medio termine, attraverso una effettiva programmazione triennale delle politiche, degli obiettivi e delle risorse, nonché una maggiore attenzione alle grandezze strutturali del bilancio.

Il nuovo ciclo della programmazione prevede, tra l'altro, la razionalizzazione dei documenti di finanza pubblica, dei loro contenuti e dei relativi termini di presentazione, il coinvolgimento di tutti i livelli di governo nella individuazione delle politiche di bilancio e un più articolato raccordo tra queste e gli obiettivi assunti in sede comunitaria.

Si è, inoltre, arricchito il contenuto informativo del bilancio attraverso la nota integrativa che contiene gli obiettivi, definiti da ciascuna amministrazione con riferimento alle priorità politiche e nell'ambito dei programmi di bilancio, la predisposizione di una scheda illustrativa degli stessi (scheda programma) e con la presentazione

all'interno dei documenti di bilancio del budget dei costi, che finora ha costituito un documento a sé stante.

1.3 – Ai fini della considerazione della legislazione vigente, rileva, in particolare, il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante "misure urgenti in materie di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica". L'articolo 2 di tale provvedimento, tra l'altro, dispone a decorrere dall'anno 2011, la riduzione lineare del 10 per cento delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 7, della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero per gli importi indicati nell'allegato 1 al decreto-legge medesimo. Lo stesso articolo 2 indica le risorse escluse dalla cennata riduzione.

Per la formulazione delle proposte di previsione, si ribadisce, come anche precisato nella circolare al punto 2.2, che le Amministrazioni, al fine di pervenire ad un consolidamento delle risorse stanziate sulle Missioni di ciascuno stato di previsione, nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica e per motivate esigenze, limitatamente al triennio 2011-2013, possono proporre rimodulazioni delle dotazioni finanziarie tra le Missioni con riferimento alle spese di cui all'articolo 21, comma 7, della ripetuta legge n. 196 del 2009, restando precluso l'utilizzo di stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

Per quanto riguarda le risorse "non rimodulabili" (articolo 21, comma 6, della legge n. 196 del 2009) le Amministrazioni possono formulare le proposte di previsione indicando gli importi rideterminati per effetto dei meccanismi o parametri che regolano la loro evoluzione. In esito all'attività di revisione dei programmi, in relazione a quanto stabilito con la Circolare n. 14 del 2010 del Ministero dell'economia e delle

finanze è altresì consentito proporre la riallocazione delle risorse finanziarie tra i Programmi di ciascuna Missione.

Va, ribadito che le proposte di revisione devono essere formulate dalle Amministrazioni specificamente per ciascuno degli anni del triennio 2011-2013, in armonia con l'istituita triennalità del bilancio medesimo che, con la nuova legge di contabilità, assume un vero e proprio carattere programmatorio.

2. – FLESSIBILITA' DI BILANCIO

Come già accennato in precedenza, l'articolo 2, comma 1, del menzionato decreto-legge n. 78 del 2010, consente alle Amministrazioni, in sede di formazione delle previsioni, una maggiore flessibilità rispetto a quella prevista dalla nuova normativa contabile, al fine di rendere possibile una più idonea collocazione all'interno del proprio bilancio delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 7, della legge n. 196 del 2009. La norma limita tale possibilità al triennio 2011-2013, nel rispetto, comunque, dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica.

Si evidenzia che, in base alla norma medesima, le Amministrazioni dovranno predisporre appositi allegati agli stati di previsione della spesa nei quali indicare le autorizzazioni legislative di cui si propongono le modifiche ed i corrispondenti importi.

Va da sé che l'indicata flessibilità si aggiunge a quella concessa dalle disposizioni di analogo contenuto inserite nella legge annuale di approvazione del bilancio di previsione.

3. – BILANCIO DI COMPETENZA

3.1 - L'impostazione del progetto di bilancio a legislazione vigente 2011-2013 si basa sulla nuova struttura del bilancio di previsione dello Stato ed, in linea con la normativa contabile, è improntata all'utilizzo ottimale delle risorse in funzione dei risultati.

Per la formulazione delle proposte le Amministrazioni riceveranno in via telematica un prospetto riepilogativo delle dotazioni finanziarie a legislazione vigente delle Missioni di spesa, per ciascuno degli anni del triennio 2011-2013, con specifica evidenziazione della componente rimodulabile relativa alle dotazioni medesime.

Viene altresì fornita evidenza della scomposizione delle suddette dotazioni per Programmi.

Nello stesso prospetto riepilogativo viene anche fornita indicazione delle spese predeterminate per legge.

Il prospetto riepilogativo dovrà essere utilizzato dalle Amministrazioni per effettuare la necessaria attività preliminare di attribuzione della componente rimodulabile delle dotazioni delle Missioni di spesa, tra i vari Programmi, nonché, nell'ambito di questi, tra i centri di responsabilità cui è affidato lo svolgimento delle attività per la realizzazione dei Programmi.

Con la definizione di tale attività propedeutica, potrà essere consentito ai titolari delle indicate strutture di effettuare le proposte con riferimento ai pertinenti capitoli/piani gestionali (articoli).

Per lo svolgimento di quest'ultima attività verranno messe a disposizione delle Amministrazioni, in via telematica attraverso il sistema informativo di contabilità gestionale (SI.CO.GE.), apposite schede capitolo per la formazione del bilancio triennale 2011 - 2013.

Tali schede, aggiornate per permettere la formulazione delle proposte su base triennale, come quelle dell'anno passato forniscono, per ogni capitolo, una indicazione dell'appartenenza o meno alla

componente delle risorse per le quali è possibile effettuare la rimodulazione.

Nel caso di capitoli rimodulabili, le schede per le proposte per capitolo saranno identificate dalla lettera R (erre) e non recheranno indicazioni relative agli stanziamenti. Questi ultimi saranno inseriti dalle Amministrazioni a seguito dell'attività di rimodulazione. Fanno eccezione le spese predeterminate per legge le cui schede riporteranno gli stanziamenti della legislazione vigente per i quali si potrà proporre come detto in precedenza (punto 2) la rimodulazione.

Nel caso di capitoli non rimodulabili, le schede non recheranno sigle identificative, ma riporteranno le dotazioni finanziarie a legislazione vigente che, secondo le indicazioni sopra formulate, con esclusione di quelle predeterminate per legge, potranno formare oggetto di eventuali proposte di diversa quantificazione da parte delle Amministrazioni.

Uno specifico dettaglio, a legislazione vigente delle risorse predeterminate per legge, verrà posto a disposizione relativamente alla componente rimodulabile.

3.2 – Cedolino unico

La legge 23 dicembre 2009, n. 191 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) all'articolo 2, comma 197, dispone che, allo scopo di semplificare, razionalizzare e omogeneizzare i pagamenti delle retribuzioni fisse e accessorie dei pubblici dipendenti, di favorire il monitoraggio della spesa del personale e di assicurare il versamento unificato delle ritenute previdenziali e fiscali, il pagamento delle competenze accessorie, spettanti al personale delle amministrazioni dello Stato che per il pagamento degli stipendi si avvalgono delle procedure

informatiche e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, è disposto congiuntamente alle competenze fisse mediante ordini collettivi di pagamento.

Per la realizzazione del suddetto pagamento congiunto delle competenze fisse e accessorie ai dipendenti delle amministrazioni statali (ad eccezione delle Forze Armate e delle Forze di Polizia), a partire dall'esercizio 2011, mediante il così detto "cedolino unico", tali competenze saranno gestite su nuovi capitoli di bilancio, unici nell'ambito di ogni Centro di responsabilità/Programma, che avranno la seguente denominazione, uguale per tutte le Amministrazioni:

"Competenze fisse ed accessorie al personale al netto dell'imposta regionale sulle attività produttive".

Ogni nuovo capitolo sarà ripartito in piani gestionali (articoli) secondo il seguente dettaglio:

- piano gestionale 01: "Stipendi ed assegni fissi al personale, comprensivi degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore" (spese obbligatorie);
- piano gestionale 02: "Contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione relativi alle competenze fisse" (spese obbligatorie);
- piano gestionale 03: "Compenso per lavoro straordinario al personale, comprensivo degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore";
- piano gestionale 04: "Quota del Fondo Unico d'Amministrazione al personale, comprensiva degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore";
- piano gestionale 05: "Contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione relativi alle competenze accessorie";

- piano gestionale 50: “Riemissione dei pagamenti non andati a buon fine”.

Ferma restando la struttura appena descritta, ogni Amministrazione potrà istituire, nell’ambito del medesimo capitolo, ulteriori piani gestionali per competenze accessorie specifiche.

Le novità strutturali sul bilancio gestionale derivanti dal “cedolino unico” saranno realizzate direttamente dall’Ispettorato Generale del Bilancio che disporrà gli accorpamenti in capitoli unici, articolati in piani gestionali, dei capitoli esistenti con gli stanziamenti proposti a legislazione vigente da ciascuna Amministrazione.

3.3 - Criteri di definizione delle proposte di entrate

Per le entrate, anch’esse interessate dal processo di ristrutturazione le schede previsionali, impostate su base triennale, rimangono immutate rispetto a quelle adottate per gli esercizi precedenti e si riferiscono al capitolo ed al capitolo/articolo, quali unità elementari del bilancio.

Le previsioni delle entrate tributarie dovranno essere formulate sulla base delle più aggiornate indicazioni sull'evoluzione del gettito e delle variabili macroeconomiche cui tale gettito è collegato, nonché delle eventuali modifiche normative intervenute in materia.

Le ipotesi adottate circa l'evoluzione delle diverse basi imponibili ed i parametri o coefficienti di elasticità utilizzati per valutare l’effetto sul gettito dovranno in ogni caso essere dettagliatamente specificati in apposita nota illustrativa redatta dai competenti Uffici del Dipartimento delle finanze da inviare contestualmente alle proposte.

Al fine di consentire l'esatta determinazione degli oneri relativi alle regolazioni contabili dei tributi riscossi direttamente dalle Regioni, è necessario che detta nota illustrativa contenga anche l'indicazione della

quota complessivamente riferibile a introiti da versare direttamente presso le tesorerie delle Regioni a statuto speciale Sicilia e Sardegna, nonché della quota riferibile ad introiti della Regione Friuli-V.G. ancorché siano da versare presso la tesoreria statale, da regolare successivamente in bilancio mediante mandati commutabili in quietanze di entrata.

Per le entrate non tributarie la valutazione dovrà fare riferimento alle caratteristiche proprie di ciascun cespite. Anche in questo caso, le ipotesi ed i parametri utilizzati per la previsione dovranno essere dettagliatamente specificati in apposta nota illustrativa.

4. – BILANCIO DI CASSA

Appare doveroso, innanzitutto, richiamare l'attenzione sulla rilevanza che in questi ultimi anni hanno assunto le previsioni in termini di cassa, nella considerazione che l'autorizzazione di cassa assegnata comporta riflessi anche sul livello del fabbisogno statale.

Va peraltro sottolineato che la nuova normativa contabile dispone, simmetricamente alla competenza, la predisposizione delle previsioni di cassa su base triennale (articolo 22 della legge n. 196 del 2009).

La previsione stessa deve essere indicata distintamente per competenza e residui, cioè per l'intera massa acquisibile o spendibile e per ciascuno degli anni del triennio 2011-2013.

Le Amministrazioni, per determinare la cassa triennale in relazione alla massa spendibile risultante per ciascun anno, dovranno procedere ad una corretta valutazione dei residui presunti sulla base dei prevedibili pagamenti da disporre in coerenza con la programmazione delle spese.

In particolare, dovranno essere considerate con attenzione le autorizzazioni di cassa che danno luogo a pagamenti a favore di enti e organismi tenuti al rispetto della disciplina della Tesoreria unica, ovvero, titolari di conti correnti di tesoreria o di contabilità speciali, sui quali vengono accreditati i pagamenti di bilancio.

In via generale, poi, le Amministrazioni, fatte salve le esigenze aventi carattere di obbligatorietà e di indifferibilità, dovranno considerare che le autorizzazioni complessive di cassa non potranno superare le previsioni di competenza, al fine di assicurare una sempre più puntuale corrispondenza tra autorizzazioni di cassa ed effettivo fabbisogno di spesa. Tutto ciò anche in considerazione del passaggio al bilancio in termini di sola cassa previsto dall'articolo 42 della legge n. 196 del 2009, di cui si è già detto nella circolare.

5 - ADEMPIMENTI PARTICOLARI

5.1 - Particolari adempimenti del Ministero della difesa.

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, della legge 4 ottobre 1988, n. 436, allo stato di previsione del Ministero della difesa dovrà essere unito apposito allegato, da sottoporre al Parlamento, relativo ai piani di spesa gravanti sugli ordinari stanziamenti di bilancio, destinati al completamento dei programmi pluriennali finanziati nei precedenti esercizi con leggi speciali.

Inoltre, ai fini del controllo del Parlamento sulle procedure previste per gli approvvigionamenti centrali, dovranno essere predisposte - secondo l'analisi prevista dal comma 5 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 436 del 1988 - apposite relazioni illustrative, da allegare al detto stato di previsione, sulla complessiva spesa del personale in servizio permanente, su quello volontario, nonché sullo stato di attuazione dei

programmi concernenti spese di ammodernamento, rinnovamento e ricerca scientifica.

5.2 - Spese di personale

a) Criteri generali per la determinazione degli stanziamenti delle spese di personale per l'esercizio 2011

Nel formulare le previsioni dovrà tenersi conto sia delle disposizioni attualmente vigenti in materia di assunzioni sia di quelle concernenti le riduzioni di organico. In particolare, in materia di assunzioni, si rammentano (in relazione al personale a tempo indeterminato) i seguenti articoli della legge 6 agosto 2008, n. 133:

- l'articolo 64 in materia di riduzione del personale scolastico;
- l'articolo 65 relativo al personale delle forze armate;
- l'articolo 66 in materia di turn-over.

Le disposizioni vigenti in materia di revisione degli assetti organizzativi e di riduzione degli organici sono recate sia dall'articolo 74 della legge n. 133/2008 sia dall'articolo 2, commi 8-bis e seguenti della legge n. 25/2010.

Per quanto riguarda, in particolare, le Amministrazioni dello Stato (ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco), le Agenzie, incluse le Agenzie fiscali, gli Enti Pubblici non Economici e gli enti pubblici di cui all'art. 70 del D.Lgs 165/2001, si rammenta che le assunzioni di personale a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 66, comma 7, della legge 6 agosto 2008, n. 133, come da ultimo modificato dal decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, sono consentite, per il quadriennio 2010-2013, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, nel limite di un contingente di personale complessivamente

corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. Inoltre, viene specificato che il numero delle unità di personale da assumere non viene riferito al solo parametro della spesa, ma viene rapportato anche alle unità cessate nell'anno precedente.

Ai sensi del comma 10 del predetto articolo 66 della legge n. 133, le assunzioni di cui al comma 7 sono autorizzate secondo le modalità di cui all'art. 35, comma 4, del d.lgs n. 165/2001 (DPCM su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella p.a. di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze) previa richiesta da parte delle amministrazioni interessate con analitica dimostrazione delle unità cessate, delle relative economie, delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo delle amministrazioni.

Come specificato nel successivo comma 11 le limitazioni innanzi descritte si applicano anche alle assunzioni del personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, mentre le stesse non si applicano alle assunzioni relative alle categorie protette.

Relativamente all'impiego di personale con contratti di lavoro flessibile, si precisa che l'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, ha stabilito che a decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni ivi previste possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Analogo limite viene stabilito in relazione all'impiego di personale con contratti di formazione-lavoro, somministrazione di lavoro e lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lett. d) del decreto legislativo n. 276/2003.

Per la professionalizzazione delle Forze Armate si applica la speciale disciplina di settore, che deve tener conto delle riduzioni operate dall'articolo 65 della citata legge n. 133 del 2008.

Per quanto concerne la Scuola, si dovrà tener conto delle riduzioni di personale docente ed ATA previste per gli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012 a seguito delle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 64, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ferme restando le riduzioni già disposte dall'articolo 2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Infine, in materia di revisione degli assetti organizzativi e riduzione degli organici, per le amministrazioni dello Stato, ivi inclusa la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per le agenzie, comprese le agenzie fiscali, per gli enti pubblici non economici, per gli enti di ricerca e per gli enti di cui all'art. 70 del dlgs n. 165/2001, si rammentano gli adempimenti previsti dall'articolo 74 della legge n. 133/2008, (già richiamati nella circolare 5 giugno 2009, n. 21) e gli ulteriori interventi recati dall'art. 2, commi 8 bis e seguenti, della legge 26 febbraio 2010, n. 25. Tale ultima disposizione ha previsto, per le amministrazioni sopra citate, l'obbligo di procedere ad un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a seguito dell'applicazione del predetto articolo 74 nonché alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando un'ulteriore riduzione della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale risultante a seguito dell'applicazione del ripetuto articolo 74. Fino all'adozione dei provvedimenti in esame, la dotazione organica delle amministrazioni interessate resta determinata, in via provvisoria, in misura pari al numero

dei presenti in servizio alla data del 28 febbraio 2010, fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità nonché di conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del d. lgs. N. 165/2001.

La mancata adozione dei predetti provvedimenti di riordino entro il 30 giugno 2010, comporta il divieto di procedere a nuove assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto.

b) - Criteri per la compilazione degli "Allegati delle spese di personale"

La quantificazione degli stanziamenti relativi alle competenze fisse e ricorrenti delle spese di personale avviene, come di consueto, tramite la predisposizione degli "Allegati delle Spese di Personale al Bilancio di Previsione dello Stato" nel sistema SICO per singola qualifica.

Per l'anno 2011, come disposto dall'art. 9, comma 17, del d.l. n. 78, si considera l'importo dell'indennità di vacanza contrattuale nella misura prevista dal 1° luglio 2010. Per il personale in regime di diritto pubblico (magistrati, dirigenti dei Corpi di polizia e delle forze armate, docenti e ricercatori universitari), i parametri retributivi sono aggiornati con gli incrementi previsti per l'anno 2010.

Tali spese saranno calcolate automaticamente moltiplicando i parametri retributivi (precaricati nel sistema SICO) per gli anni persona acquisiti tramite il processo integrato di rilevazione quantitativa del personale. In particolare si precisa che le informazioni sugli anni persona per l'anno 2011 saranno trasferite in SICO dal sistema CONTECO come più dettagliatamente specificato nel paragrafo 3 della Nota tecnica n. 2 allegata alla presente circolare.

Continuano ad essere acquisite, a livello aggregato, le informazioni sui corrispondenti oneri sociali a carico dell'amministrazione ed IRAP.

Inoltre, il sistema SICO acquisirà, direttamente dalle amministrazioni, informazioni relative agli anni persona per gli anni 2012 e 2013 al fine di effettuare la quantificazione degli stanziamenti del bilancio triennale.

Maggiori informazioni di dettaglio e relative istruzioni operative saranno fornite nel successivo "Allegato 2 – Spese di personale" cui si rinvia anche per la tempistica, per le specifiche tecniche relative alle modalità di acquisizione dei dati e per la descrizione dei modelli di rilevazione.

c) - Criteri per la determinazione del Fondo unico di amministrazione

Relativamente alla determinazione del fondo unico di amministrazione destinato al finanziamento della contrattazione integrativa del personale non dirigente ed ai Fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di prima e seconda fascia si fa presente, che per l'anno nulla è innovato rispetto a quanto comunicato con la circolare di questo Dipartimento n. 21 del 5 giugno 2009.

Si riserva di comunicare eventuali ulteriori istruzioni in occasione della nota con la quale verranno emanate le indicazioni in ordine alla composizione dei Fondi Unici di Amministrazioni.

5.3 - Articoli del disegno di legge.

Insieme alle proposte di previsione, ciascuna Amministrazione dovrà far pervenire anche lo schema degli articoli relativi al proprio stato di previsione. Le norme dovranno tenere conto, eventualmente, della riclassificazione del bilancio e comunque non potranno essere prese in considerazione proposte di norme che non risultino coerenti con la natura di detta legge.

5.4 – Elenco da allegare alla Tabella n. 2 (Economia e Finanze).

Gli Uffici centrali del bilancio sono invitati a segnalare, nel testo conclusivo delle previsioni, i capitoli sottostanti ai vari programmi di pertinenza delle Amministrazioni centrali da includere nell’elenco allegato allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze concernente le spese obbligatorie (Elenco n. 1);

6 - CALENDARIO DEGLI ADEMPIMENTI

Le proposte di previsione andranno riportate nelle più volte richiamate schede per la formazione del bilancio triennale 2011 - 2013. Dette schede verranno messe a disposizione, in via telematica, delle competenti Amministrazioni il **5 luglio** p.v..

Le richiamate schede per la formazione, debitamente compilate, dovranno essere trasmesse ai coesistenti Uffici centrali del bilancio inderogabilmente **entro il giorno 2 del mese di settembre 2010**, i quali dovranno validare le proposte **entro il 10 settembre 2010.**

Entro quest’ultima data gli Uffici centrali del bilancio dovranno trasmettere all’Ispettorato Generale del Bilancio le schede cartacee e eventuali documenti giustificativi delle proposte.

Per le entrate in gestione alle singole Amministrazioni le proposte dovranno essere effettuate, come predetto, utilizzando le specifiche schede e dovranno, comunque, essere seguite le stesse tempistiche previste per le spese.

Per gli allegati relativi alle spese di personale, ogni Amministrazione avrà accesso a SICO solo nel momento in cui avrà completato l’inserimento dei dati degli anni persona nel sistema di

contabilità economica; le attività per la compilazione degli allegati medesimi andranno effettuate dal 19 al 28 luglio c.a..

Si precisa, infine, che le Amministrazioni medesime dovranno inoltrare al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGB le Note integrative secondo la tempistica indicata nell'allegato A.

Nota Tecnica 1

ALLEGATO A

LINEE GUIDA alla compilazione delle NOTE INTEGRATIVE agli stati di previsione (art. 21, comma 11, lett. a), L. 196/2009)

I. LE NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE

A. CENNI ALLA EVOLUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO E REGOLAMENTARE DI RIFERIMENTO

La Nota integrativa che accompagna ciascuno stato di previsione del Bilancio dello Stato è disciplinata dall'art. 21, comma 11, lettera a) della nuova legge di contabilità e di finanza pubblica (L. n. 196 del 31 dicembre 2009), che conferma, nella sostanza, l'art. 2, comma 4 quater, della abrogata legge n. 468 del 1978, che stabiliva contenuti e articolazione della Nota preliminare.

Viene tuttavia rafforzata la richiesta di rappresentare gli obiettivi riferiti a ciascun programma di spesa in termini di livello dei servizi e di interventi e di fornirne opportuna quantificazione.

Si tratta di un documento di grande rilievo, per l'ausilio alla programmazione dell'impiego delle risorse pubbliche per l'intero triennio di riferimento del bilancio. Esso completa ed arricchisce le informazioni del bilancio dello Stato e costituisce lo strumento attraverso il quale ciascun Ministero illustra, in relazione ai programmi di spesa, i criteri di formulazione delle previsioni, gli obiettivi da raggiungere e gli indicatori per misurarli. La Nota integrativa si inserisce all'interno del più ampio processo di programmazione che prende avvio dalla definizione generale degli obiettivi di Governo, e dalla loro declinazione nell'ambito delle singole amministrazioni, passa attraverso la verifica di compatibilità delle previsioni iniziali di bilancio con i vincoli e gli obiettivi di finanza pubblica, di competenza della Ragioneria Generale dello Stato, e si conclude, dopo l'approvazione da parte del Parlamento della Legge di Bilancio, con l'elaborazione delle Direttive annuali emanate dai Ministri.

La Nota integrativa al bilancio di previsione trova il suo naturale complemento nel corrispondente documento da allegare al Rendiconto

generale dello Stato (Nota integrativa al Rendiconto) previsto dall'art. 35 comma 2 della legge 196/2009, che ha a sua volta sostanzialmente confermato le disposizioni di cui all'art. 22 dell'abrogata legge 468/1978 e nel quale devono essere illustrati i risultati raggiunti e le relative risorse impiegate in relazione a quelle programmate e le motivazioni per gli eventuali scostamenti tra i risultati conseguiti e gli obiettivi fissati in fase di predisposizione del bilancio.

I contenuti delle soppresse Note preliminari sono stati richiamati annualmente all'interno delle circolari per le previsioni pubblicate dal Ministero dell'Economia e delle finanze secondo le seguenti tappe:

- a partire dalle previsioni 2007 (circ. n. 18/2006), sono state elaborate specifiche linee guida e schemi di riferimento per la compilazione;

- a partire dalle previsioni di bilancio 2008 (circ. n. 21/2007) , i contenuti e le modalità di compilazione delle Note preliminari sono stati rivisti a seguito dell'introduzione della nuova classificazione del bilancio dello Stato per Missioni e Programmi, nell'ambito di una programmazione sempre più orientata ai risultati da raggiungere;

- in occasione delle previsioni 2009 (circ. n. 21/2008), è stato predisposto un sistema di acquisizione automatizzata delle informazioni da parte delle Amministrazioni che ha permesso di semplificare l'intero processo di compilazione, elaborazione e trasmissione delle Note stesse, e, al contempo, di incrementare il grado di omogeneità delle informazioni. Tale sistema è stato aggiornato in occasione delle previsioni 2010 (circ. n. 21/2009).

Le innovazioni introdotte con la Legge di riforma n. 196 offrono l'opportunità per le Amministrazioni di migliorare la propria capacità di definire gli obiettivi delle politiche sottostanti i Programmi di spesa e di monitorare tramite la misurazione di indicatori significativi i risultati raggiunti.

Di grande rilievo in materia è anche il recente decreto legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009, di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

Tale decreto prevede che ciascuna amministrazione si doti di un piano di obiettivi programmati su base triennale definiti "in coerenza con quelli di bilancio indicati nei documenti programmatici di cui alla legge 468/1978 e successive modificazioni", e che elabori indicatori di misurazione della performance organizzativa e individuale. L'art. 21 della legge 196/2009, al comma 11, contempla un collegamento tra gli indicatori individuati con le Note Integrative al bilancio di previsione e il complesso di obiettivi e indicatori del sistema interno di gestione delle performance richiamati dal d.lgs.150/2009[1].

B. IL CICLO DI PROGRAMMAZIONE E GESTIONE

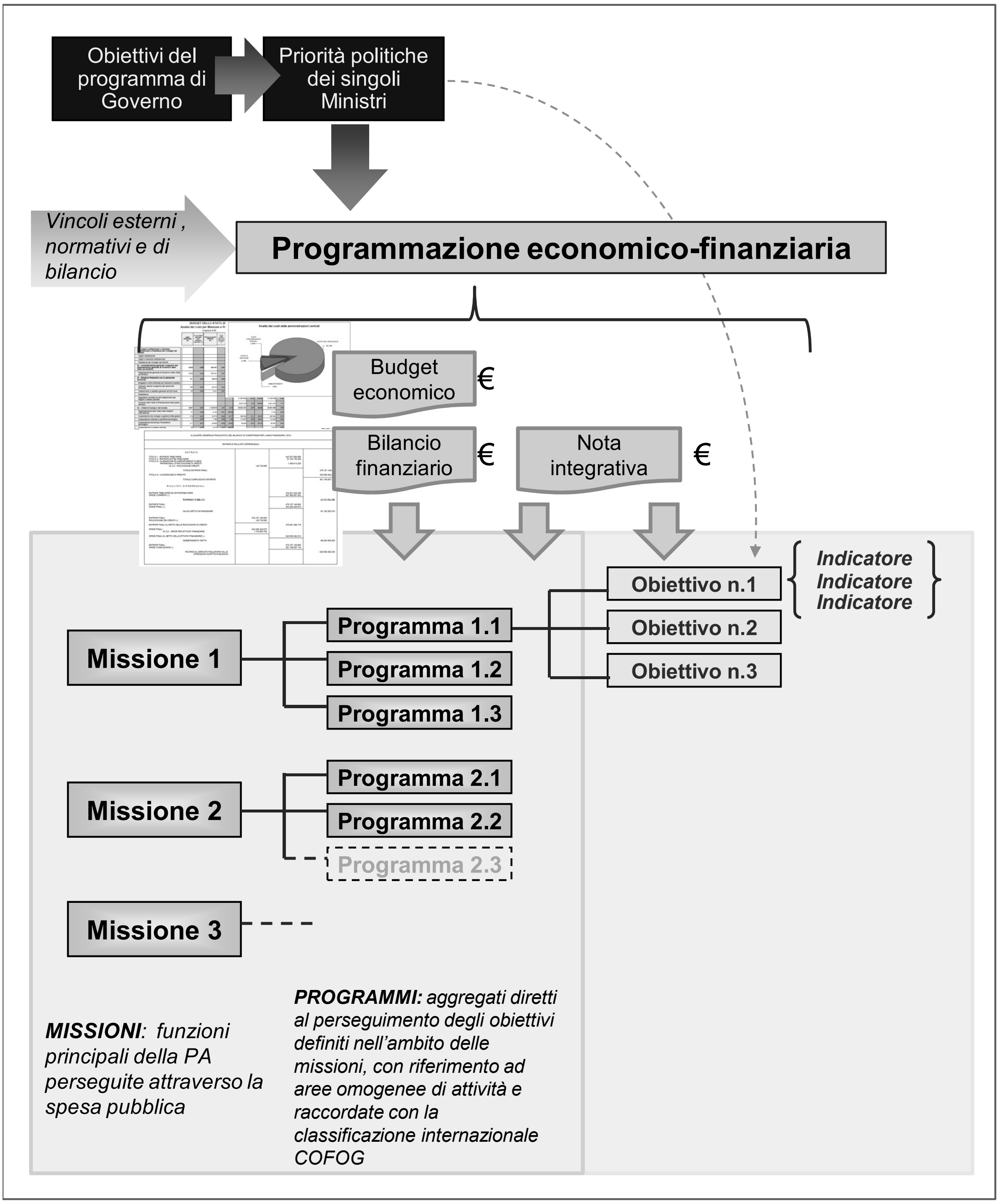
Il ciclo di programmazione e gestione sottostante la compilazione delle Note integrative al bilancio di previsione prende avvio dall'individuazione delle finalità della spesa pubblica e delle priorità politiche e dalla conseguente assegnazione delle risorse finanziarie alle amministrazioni per perseguirle (input "finanziari"). Il processo prosegue con l'individuazione e acquisizione delle risorse umane e strumentali da

[1] L'art. 21 della legge 196/2009 prescrive che sia evidenziato "il collegamento tra i predetti indicatori e parametri e il sistema di indicatori e obiettivi adottati da ciascuna amministrazione per le valutazioni previste dalla legge 4 marzo 2009, n. 15, e dai successivi decreti attuativi".

impiegare nel processo produttivo (input fisici o “strumentali”) e si conclude con l’erogazione di beni e servizi ai cittadini, alle imprese e ad altre pubbliche amministrazioni (output) e quindi con il dispiegarsi degli effetti finali dell’attività pubblica sull’economia e sulla società (outcome o risultati finali).

L’applicazione “virtuosa” del ciclo descritto, di seguito rappresentato in forma grafica richiede:

a) l’utilizzo di una classificazione che rappresenti, nel bilancio e negli altri documenti di finanza pubblica, le finalità e i programmi dell’azione di Governo;
b) la definizione, per ciascuna Amministrazione, degli obiettivi in cui tali programmi possono essere declinati;
c) l’individuazione e l’applicazione di indicatori significativi per quantificare gli obiettivi di cui al punto b) con riferimento al triennio della programmazione;
d) la misurazione annuale degli stessi indicatori per monitorare i risultati conseguiti.



In merito alla scelta e al significato degli indicatori si tornerà più avanti.

II. NOTE INTEGRATIVE 2011-2013: PRINCIPALI NOVITA’

Secondo l’art. 21, comma 11, lettera (a della Legge 196/2009, la Nota integrativa al bilancio di previsione, per quanto riguarda le spese, è articolata in due distinte sezioni:

SEZIONE I – corrisponde sostanzialmente al contenuto della Nota preliminare di cui all’art. 2, comma 4 quater, della abrogata legge n. 468 del 1978, e contiene “il piano degli obiettivi correlati a ciascun programma ed i relativi indicatori di risultato, riporta le informazioni relative al quadro di riferimento in cui l'amministrazione opera, illustra le priorità politiche, espone le attività e indica gli obiettivi riferiti a ciascun programma di spesa, che le amministrazioni intendono conseguire in termini di livello dei servizi e di interventi, in coerenza con il programma generale dell'azione di Governo. A tal fine il documento indica le risorse destinate alla realizzazione dei predetti obiettivi e riporta gli indicatori di realizzazione ad essi riferiti, nonché i criteri e i parametri utilizzati per la loro quantificazione”.

SEZIONE II – di nuova istituzione, è “relativa ai programmi e alle corrispondenti risorse finanziarie, illustra il contenuto di ciascun programma di spesa e i criteri di formulazione delle previsioni, con riguardo in particolare alle varie tipologie di spesa e ai relativi riferimenti legislativi, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale”. Nella sostanza, in tale sezione le Amministrazioni devono evidenziare le modalità ed i criteri impiegati per la quantificazione dei fabbisogni relativi ai singoli programmi di spesa.

In coerenza con l'impianto della legge 196/2009, che prevede una programmazione di bilancio su base triennale, la Nota integrativa al bilancio di previsione 2011 deve contenere le informazioni relative al triennio 2011-2013.

La responsabilità dell'inserimento delle informazioni nelle Note integrative resta del Centro di Responsabilità amministrativa delle Amministrazioni centrali dello Stato. Ciò è avvalorato da quanto stabilito al comma 2 dell'art. 21 della legge 196/2009 secondo il quale "la realizzazione di ciascun programma è affidata ad un unico Centro di Responsabilità amministrativa, corrispondente all'unità organizzativa di primo livello dei Ministeri, ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, 300".

Sono chiamati all'espletamento di tale attività anche i referenti delle Amministrazioni ad ordinamento autonomo – Monopoli di Stato, Fondo edifici di culto, Istituto agronomico per l'oltremare, Archivi notarili.

Gli Organismi indipendenti di valutazione delle performance (OIV), costituiti presso ogni amministrazione in sostituzione dei Servizi di controllo interno (SECIN), svolgeranno il ruolo di coordinamento nello svolgimento dell'attività di compilazione della Nota, di inserimento dei dati informativi generali relativi all'amministrazione nel suo complesso (es.: quadro di riferimento) e di validazione finale della Nota, nonché di raccordo con le disposizioni del decreto legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009, di attuazione della legge n. 15 del 4 marzo 2009.

Il sistema di acquisizione automatizzato delle Note integrative 2011-2013 è stato aggiornato e rivisto per adeguarlo alla evoluzione degli

standard tecnologici e alle indicazioni contenute nella Legge del 9 gennaio 2004 n. 4 (Legge Stanca).

III. NOTE INTEGRATIVE 2011- 2013 – CONTENUTO ED ARTICOLAZIONE DELLA SEZIONE I

C. IL PIANO DEGLI OBIETTIVI

Il Piano degli obiettivi contiene una descrizione degli obiettivi associati ai singoli programmi di spesa e una quantificazione dei valori "target" degli indicatori associati a ciascun obiettivo. Tutti gli obiettivi presenti nel Piano faranno riferimento al triennio 2011-2013.

Ciò significa che non saranno presenti sul sistema funzioni distinte per inserire anagraficamente obiettivi per gli anni 2011, 2012 e 2013 e, contrariamente a quanto accadeva negli anni precedenti, non sarà effettuata distinzione fra obiettivi annuali e pluriennali.

Qualora per uno o più obiettivi non fosse prevista alcuna attività e alcun output per uno o due degli anni del triennio, i campi relativi alle risorse finanziarie e ai valori target degli indicatori associati a tali obiettivi non dovranno essere compilati, come sarà meglio illustrato più avanti.

La gestione del Piano degli Obiettivi, negli anni, sarà *"a scorrimento"*: ciò significa che il Piano degli Obiettivi 2011-2013 sarà automaticamente riproposto dal sistema informatico l'anno successivo in sede di programmazione triennale 2012-2014. In quella sede si potrà, eventualmente, aggiungere nuovi obiettivi per il triennio 2012-2014 o rimuovere dal Piano 2012-2014 obiettivi creati in anni precedenti non più riproposti o diventati obsoleti e aggiornare i valori target degli indicatori che quantificano gli obiettivi da raggiungere.

Tenuto conto che la Nota integrativa assolve il ruolo di strumento di collegamento fra la programmazione strategica e quella finanziaria dell'Amministrazione e che si ritiene rilevante mantenere la distinzione tra le risorse destinate al perseguimento di obiettivi di natura strategica, rispetto a quelle destinate ad obiettivi di carattere ordinario, sarà mantenuta la distinzione fra obiettivi strategici e strutturali [2]. Ciò, sia per la considerazione degli obiettivi dell'amministrazione nella loro interezza, sia al fine di consentire l'allineamento con i dati contabili del bilancio di previsione.

Dalla presente fase di rilevazione, per la prima volta, agli obiettivi strategici dovranno essere associate le Priorità politiche indicate nel Programma di Governo e contenute nella direttiva della PCM negli atti di indirizzo dei singoli ministri (cfr paragrafo successivo).

Le Amministrazioni avranno la possibilità di indicare quali sono gli obiettivi composti di sole risorse finanziarie da trasferire ad altri enti, a famiglie o imprese; in questi casi la spesa costituisce l'oggetto stesso della prestazione dell'amministrazione, il cui compito si limita alla applicazione dei criteri, di solito stabiliti per legge, per la erogazione dei finanziamenti e alla esecuzione materiale dei provvedimenti di spesa.

All'apertura del sistema il Piano degli obiettivi 2011-2013 conterrà già tutti gli obiettivi inseriti negli anni precedenti e qualificati come "pluriennali" e la cui validità va oltre il 2010 (è desunta dalle date di

[2] Nella circolare 21/2009 del MEF si specifica che gli obiettivi strategici "sono obiettivi di particolare rilevanza/priorità rispetto alle politiche pubbliche di settore di interesse del Ministero e del Governo, hanno carattere di selettività e sono direttamente discendenti dalle priorità politiche contenute nell'Atto di indirizzo e determinati all'interno dei Programmi dell'amministrazione". Gli obiettivi strutturali "sono complementari agli obiettivi strategici, riconducibili all'attività istituzionale ordinaria dell'amministrazione, che ha carattere permanente, ricorrente o continuativo e possono non avere un legame diretto con le priorità politiche".

inizio e fine validità che venivano indicate nelle funzioni informatiche precedentemente in uso).

Qualora uno o più di questi obiettivi non sia più considerato valido per il triennio in esame, l'utente CdR potrà procedere alla sua rimozione dal Piano triennale 2011-2013.

Gli obiettivi acquisiti nel Sistema delle Note Integrative saranno identificati, analogamente a quanto avviene per i capitoli del bilancio finanziario, da un codice numerico univoco all'interno dell'amministrazione al fine di consentire la tracciabilità nel tempo l'andamento degli obiettivi e di consentire confronti temporali[3].

Si rappresenta di seguito una tabella riepilogativa degli attributi di ciascun obiettivo.

Attributi dell'obiettivo	***Modalità di gestione***
• **Denominazione**	*Testo libero, i*nserito dall'utente (*entro un limite max di caratteri)*
• **Descrizione del contenuto**	Inserita dall'utente *(testo libero, entro un limite max di caratteri)*
• **CdR** a cui è riferito l'obiettivo	Gestito dal sistema (*è quello dell'utente che inserisce l'obiettivo)*
• **Missione** di riferimento *(nel caso in cui la Missione subisca modifiche in un esercizio successivo a quello di creazione dell'obiettivo e l'obiettivo stesso mantenga la sua validità, l'attributo dovrà essere aggiornato con la nuova missione)*	Inserito dall'utente su lista bloccata. *La scelta è tra le Missioni abilitate al CdR dell'utente che gestisce l'Obiettivo.*
• **Programma** di riferimento *(nel caso in cui il Programma subisca modifiche in un esercizio successivo a quello di creazione dell'obiettivo e l'obiettivo stesso mantenga la sua validità, l'attributo dovrà essere aggiornato con il nuovo Programma)*	Inserito dall'utente su lista bloccata. *La scelta è tra i Programmi abilitati al CdR dell'utente che gestisce l'Obiettivo.*
• **Priorità Politica** di riferimento solo per gli obiettivi strategici.	Inserito dall'utente su lista bloccata. *La scelta è tra le Priorità Politiche presenti per l'Amministrazione dell'utente che gestisce l'Obiettivo.*

[3] Sia i centri di responsabilità amministrativa sia i Programmi sono, per loro stessa natura, soggetti a cambiamenti nel tempo, a volte anche da un anno all'altro (per accorpamenti, scorpori, cancellazioni, nascita di nuovi programmi e nuove strutture), senza che necessariamente gli obiettivi preesistenti cessino di essere validi.

• **Anno/Fase inizio validità** dell'obiettivo	Gestito dal sistema. *Impostato con l'Anno/Fase selezionata dall'utente che inserisce l'obiettivo (es. LB 2010, DLB 2011-2013, CO 2009,...)*
• **Anno/Fase fine validità** dell'obiettivo	Gestito dal sistema. *Impostato con l'Anno/Fase selezionata dall'utente che cancella logicamente l'obiettivo proveniente da un piano/fase precedente (es. LB 2010, DLB 2011-2013, CO 2009,...)*
• Obiettivo **Strategico**	Inserito dall'utente (SI/NO). *Qualora l'utente dica che l'obiettivo è strategico (SI) questo deve essere associato ad una delle Priorità Politiche definite per l'Amministrazione e inserite dagli OIV.*
• Obiettivo **Strutturale**	Inserito dall'utente (SI/NO)
• Obiettivo composto di sole **risorse finanziarie trasferite**	Inserito dall'utente (SI/NO)
• Priorità Politica	Solo per gli obiettivi strategici.

D. LE PRIORITA' POLITICHE

La norma prevede che il Piano degli obiettivi faccia riferimento, tra l'altro, alle Priorità Politiche dell'Amministrazione (convenzionalmente PP); per le Note integrative 2011 le Amministrazioni gestiranno separatamente, e in forma strutturata, le PP derivanti dall'Atto di indirizzo dell'Amministrazione, diversamente dal sistema finora in uso sul quale le Amministrazioni potevano inserire le PP in forma testuale all'interno del "Quadro di riferimento".

Preliminarmente gli utenti OIV (ex SECIN) mediante una funzione procederanno all'inserimento delle PP valide per il Piano triennale. Il suddetto inserimento da parte degli utenti OIV sarà propedeutico all'inserimento degli obiettivi strategici da parte degli inseritori CDR. Conseguentemente, gli utenti CDR, in fase di acquisizione di un nuovo obiettivo strategico, visualizzeranno l'elenco delle PP inserite dagli OIV e indicheranno la PP alla quale l'obiettivo stesso fa riferimento.

Qualora, invece, le Amministrazioni non disponessero dell'Atto di indirizzo al momento dell'inserimento della Nota integrativa, gli utenti OIV provvederanno ad inserire nell'apposita funzione le motivazioni del

mancato inserimento delle PP rendendo accessibile il sistema agli utenti CDR.

Gli obiettivi strategici che sono stati inseriti nell'anno precedente verranno riproposti dal sistema e andranno associati alle pertinenti PP; tale attività non è prevista per gli obiettivi di tipo strutturale.

E. GESTIONE DEGLI INDICATORI

A ciascun obiettivo l'amministrazione deve assegnare uno o più indicatori significativi, al fine di quantificare l'obiettivo stesso tramite un valore target e di misurare nel corso del tempo il grado di raggiungimento dei risultati.

Sebbene sia opportuno che ciascuna amministrazione definisca e sviluppi un sistema completo di indicatori per misurare le risorse finanziare e umane utilizzate (gli input), le attività svolte (realizzazione fisica), i risultati ottenuti (l'output), e l'impatto (l'outcome) generato dal programma di spesa sulla collettività e sull'ambiente, gli obiettivi inseriti nelle Note integrative dovrebbero prevalentemente riguardare indicatori di risultato e di impatto.

Il tema della classificazione, della scelta, della costruzione e della valenza degli indicatori è assai vasto e complesso e numerosi sono i contributi scientifici in materia, anche con riferimento alla Pubblica Amministrazione cui le amministrazioni possono fare riferimento.

A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, si riporta nella tabella che segue un elenco dei diversi tipi di indicatori applicabili agli obiettivi e le loro caratteristiche.

Tipi di indicatore	**Cosa misurano**	**Alcuni esempi**
Indicatori di realizzazione finanziaria	Indicano **l'avanzamento della spesa** prevista per la realizzazione dell'obiettivo o dell'intervento	***% di impegni sugli stanziamenti disponibili*** *(ovvero capacità di impegno)* ***% di pagamenti sulla massa spendibile*** *(ovvero capacità di spesa)* ***velocità di smaltimento dei residui passivi*** *(= pagamento in conto residui / residui iniziali per 100)*
Indicatori di realizzazione fisica	E' il **volume dei prodotti e dei servizi erogati**	***Numero di beneficiari di uno specifico intervento o di un'area di interventi*** ***Numero di utenti di un dato servizio*** ***Ammontare degli interventi completati*** *(tipicamente per le infrastrutture, ad es. km di strade o banchine costruite,…)* ***Numero di nuovi accordi stipulati per una data finalità*** ***Numero di ispezioni completate*** *(eventualmente "pesate" per grado di complessità dell'ispezione)*
Indicatori di risultato (***output***)	Rappresenta **l'esito più immediato del programma di spesa**	***% di beneficiari di uno specifico intervento o di un'area di interventi sulla popolazione di riferimento*** *(ad es., % di imprese che hanno ricevuto un dato incentivo; % di personale che ha fruito di occasioni di formazione in servizio; % di alunni che fruiscono del tempo pieno;% di cittadini eligibili che fruiscono della social card, etc.)* ***% di utenti di un dato servizio*** *(ad es., % visitatori paganti su visitatori non paganti degli istituti statali di antichità e di arte con ingresso a pagamento; etc.)* ***Qualità di un dato servizio*** *(ad es., tempo medio di attesa per l'espletamento dei procedimenti giudiziari; tempo medio di attesa per rilascio di documentazione/visti/certificati/ autorizzazioni; indice di affollamento delle carceri; livello di gradimento del servizio rilevato con strumenti di "customer satisfaction", etc.)* ***Esiti delle attività di ispezione*** *(ad es., percentuale delle imprese "a rischio" coperte da ispezioni, migliaia euro di recuperi contributivi e sanzioni riscosse, numero di lavoratori irregolari e in nero emersi, …)*

Tipi di indicatore	**Cosa misurano**	**Alcuni esempi**
Indicatori di impatto (***outcome***)	Esprimono l'impatto che il programma di spesa, insieme ad altri enti e a fattori esterni, produce sulla collettività e sull'ambiente. Tali indicatori **sono** caratterizzati **da forti interdipendenze con fattori esogeni all'azione dell'amministrazione**	*% di variazione del numero di reati sul territorio* *% di studenti che abbandonano prematuramente gli studi* *livello medio di competenze degli studenti* *% di variazione degli incidenti stradali* *% di variazione delle emissioni inquinanti nell'aria, nell'acqua, nel suolo* *% di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata sul totale dei rifiuti urbani* *% di famiglie sotto la soglia di povertà* *% di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili sul totale* *% delle imprese che hanno ricevuto incentivi per l'innovazione, che hanno successivamente brevettato nuovi prodotti*

Si rappresenta l'opportunità che ad ogni obiettivo sia associato almeno un indicatore di risultato o di impatto; ulteriori esempi di indicatori da utilizzare saranno pubblicati sul portale delle Note integrative.

Le funzioni per l'inserimento degli indicatori saranno distinte da quelle dell'inserimento dei dati contabili e da quelle dell'inserimento dei dati anagrafici del piano degli obiettivi.

Per ogni obiettivo inserito sarà presente almeno un indicatore, mentre non è previsto un limite massimo di indicatori da rilevare per un singolo obiettivo.

Per ciascun indicatore inserito sarà presente almeno uno dei tre valori target relativi ai 3 anni del piano; la mancata imputazione del valore target su uno dei tre anni del piano indica che quell'indicatore non sarà rilevato per quell'anno.

Su ciascuno dei 3 anni del piano e per ciascun obiettivo deve essere indicato il valore target per almeno uno degli indicatori, a meno

che per quell'anno non sia stata attribuita alcuna risorsa finanziaria all'obiettivo in oggetto. Questo controllo sarà effettuato dal sistema in sede di validazione finale della Nota perché presuppone che siano stati inseriti i dati contabili sugli obiettivi.

Analogamente a quanto fatto per la codifica degli obiettivi, è stato rivisto il criterio per l'attribuzione del codice agli indicatori, che sarà composto, d'ora in avanti, da un valore numerico univoco per ciascun obiettivo.

L'indicatore, infatti, misura le performance di un Obiettivo indipendentemente dalla struttura organizzativa (CDR) e dal Programma al quale l'Obiettivo è associato nella fase di rilevazione del dato.

In relazione agli Obiettivi pluriennali acquisiti da fasi precedenti nel Piano degli obiettivi 2011-2013 non saranno presenti indicatori a sistema e gli utenti dovranno inserirli ex novo.

Le ulteriori informazioni che caratterizzano ciascun indicatore sono:

Attributi dell'obiettivo	***Modalità di gestione***	***Commento***
• **Descrizione**	Inserita dall'utente	*Testo libero, entro un limite max di caratteri*
• **Tipo Indicatore**	Inserito dall'utente su lista bloccata	*Cfr tabella* ***"tipo indicatori"***
• **Unità di Misura**	Inserito dall'utente su lista bloccata	*Ad esempio Percentuale, chilometri..*
• **Stato dell'indicatore**	Gestito dal sistema	
• **Anno/Fase inizio validità** dell'indicatore	Gestito dal sistema	
• **Anno/Fase fine validità** dell'indicatore	Gestito dal sistema	
• Nota descrittiva sulla **Fonte del dato**	Inserita dall'utente	*Testo libero* *Per* ***Fonte del dato*** *si intende il sistema informativo, il processo o l'Istituzione dal quale si ricavano le informazioni necessarie al calcolo dell'indicatore.*

• Nota descrittiva sull' **Unità di Misura**	Inserita dall'utente	*Testo libero* *Va indicata la/le **unità di misura** utilizzate per il calcolo dell'indicatore. Ad es. migl. di euro o euro per la spesa, metri quadri per la superficie, anni persona o numero di teste per il personale, numero di pratiche annue, etc etc.*
• Nota descrittiva sul **Metodo di calcolo**	Inserita dall'utente	*Testo libero* *Va indicato il **metodo o la formula applicati per il calcolo** del valore dell'indicatore. Ad esempio, nel caso di un rapporto, indicare quale è la variabile al numeratore e quella al denominatore*
• **Valore osservato nell'Anno corrente (t)**	Inserito dall'utente	
• **Valore target per l'Anno t+1**	Inserito dall'utente	
• **Valore target per l'Ann t+2**	Inserito dall'utente	
• **Valore target per l'Anno t+3**	Inserito dall'utente	

F. QUADRO DI RIFERIMENTO

Il contenuto del "Quadro di riferimento" (QdR) ricalca quello delle Note preliminari al preventivo 2010, e descrive lo scenario istituzionale, sociale ed economico, in particolare per gli specifici settori di interesse dell'Amministrazione, per il triennio di riferimento, la situazione organizzativa attuale e le evoluzioni in atto o previste. Il QdR fa riferimento anch'esso al triennio 2011-2013, in coerenza con l'orizzonte temporale della Nota integrativa.

Analogamente a quanto avveniva in sede di formulazione delle Note preliminari negli scorsi esercizi, le amministrazioni devono fornire due tipi di QdR:

a. un QdR per ciascun Centro di responsabilità amministrativa, che dovrà essere compilato a cura dei CdR;
b. un QdR relativo all'Amministrazione nel suo complesso che dovrà essere compilato ed inserito a cura degli OIV (ex SECIN).

A questo proposito si rappresenta che, in sede di pubblicazione della Nota integrativa da allegare a ciascuno stato di previsione del disegno di legge di bilancio, la Ragioneria Generale dello Stato provvederà a corredare il Quadro di riferimento generale dell'amministrazione con una tabella riepilogativa del budget economico, che espone i costi previsti per programma sul triennio, allo scopo di completare le informazioni finanziarie inserite nel piano degli obiettivi con quelle economiche e fornire una vista complessiva della programmazione triennale dell'amministrazione.

Il QdR viene formulato dalle amministrazioni attraverso la compilazione di un file .doc e l'invio dello stesso file (nello stesso formato .doc o alternativamente in formato .pdf) tramite una funzione di *upload* presente nel portale dell'Applicazione.

Al fine di garantire l'uniformità nel contenuto e nella modalità di rappresentazione del "Quadro di riferimento" da parte di tutte le amministrazioni, sarà reso disponibile, con funzione di *download* dal portale dell'Applicazione, un file **.**doc contenente un "modello" predefinito per la compilazione del QdR, che fornisce un indice in paragrafi alcune brevi indicazioni sul contenuto e sulla lunghezza massima di ciascun paragrafo.

A tal fine si raccomanda agli utenti dei singoli CdR di non inserire all'interno del QdR tabelle e grafici di loro elaborazione.

G. INSERIMENTO DATI CONTABILI SUL PIANO DEGLI OBIETTIVI

Il Piano degli Obiettivi a base triennale dovrà relazionarsi con il bilancio pluriennale a legislazione vigente.

Per quanto riguarda le modalità di inserimento dei dati, per la prima applicazione della programmazione triennale, gli utenti CdR

procederanno all'inserimento dei dati contabili (stanziamenti in c/competenza) per anno/obiettivo.

All'utente CdR, pertanto, è richiesto di procedere in sequenza attraverso:

- l'inserimento di tutte le spese previste per il 2011 rispetto agli obiettivi del piano, al termine del quale effettua una "fine attività";
- l'inserimento di tutte le spese previste per il 2012 rispetto agli obiettivi del piano, al termine del quale effettua una "fine attività";
- l'inserimento di tutte le spese previste per il 2013 rispetto agli obiettivi del piano, al termine del quale effettua una "fine attività".

Solo dopo la "Fine attività" su tutti e tre gli anni del piano, gli utenti con profilo OIV, potranno procedere alla validazione della Nota.

L'inserimento dei dati contabili inoltre è rigidamente sequenziale: l'utente CdR non potrà passare all'inserimento dei dati contabili per il 2012 senza aver completato prima l'inserimento per il 2011.

Le spese previste per obiettivo per ciascuno dei tre anni di piano saranno inserite per capitoli in una apposita maschera di lavoro, previa selezione della categoria economica, e gli importi così valorizzati saranno successivamente visualizzati per categoria economica sul Piano degli Obiettivi.

Saranno disponibili funzioni per interrogare *on line* il dettaglio degli stanziamenti anche a livello di Piano di Gestione.

Gli utenti dovranno indicare le spese previste per l'obiettivo sui tre anni di piano con riferimento ai soli stanziamenti in c/competenza.

Il sistema non permetterà la Validazione della Nota se la somma degli stanziamenti in c/competenza attribuiti agli Obiettivi per ciascun Programma non risulta corrispondere con il relativo stanziamento

triennale in c/competenza del bilancio pluriennale di previsione a legislazione vigente per lo stesso Programma.

IV. NOTE INTEGRATIVE 2011-2013 – CONTENUTO ED ARTICOLAZIONE DELLA SEZIONE II

Secondo la L. 196/09 la seconda sezione della Nota integrativa è relativa ai Programmi e alle corrispondenti risorse finanziarie ed indica, per ciascun Programma:

- il **“**contenuto di ciascun Programma di spesa”: il sistema delle Note Integrative visualizzerà le attività sottostanti i programmi, aggiornate, sul sistema del Bilancio di previsione dello Stato, in applicazione della revisione dei Programmi di spesa (circolare n. 14/2010);
- i “criteri di formulazione delle previsioni” che le amministrazioni devono fornire distintamente per ogni Programma e per tipologia di spesa (categoria economica), con riguardo ai corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale.

Per criteri di formulazione delle previsioni si intendono le indicazioni sottostanti le previsioni finanziarie triennali, che devono essere fornite distintamente per categoria economica.

A puro titolo esemplificativo e non esaustivo:

- per le spese relative alla categoria “redditi da lavoro dipendente”, si potrà fare riferimento alle variazioni quantitative di personale previste nel triennio (per cessazioni o ingressi), coerentemente con i vincoli e le indicazioni normative legate al contenimento della spesa di personale delle amministrazioni pubbliche;
- per le spese relative alla categoria “consumi intermedi”, si potrà fare riferimento ai fabbisogni di beni e servizi, indicando, ove possibile,

la quota parte derivante da obbligazioni in essere (contratti, convenzioni, ecc), le principali determinanti quantitative (numero di sedi, …), le esigenze sottostanti le previsioni di spese puramente discrezionali, ecc.;

- per le spese relative alla categoria "trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche", che di norma sono predeterminati per legge, si potrà fare riferimento alle norme sottostanti e alle variazioni intervenute nel quadro normativo recente.

In merito agli utenti che devono fornire le informazioni richieste e alle modalità di inserimento delle stesse, si precisa che:

- con la circolare n. 14/2010, la Ragioneria Generale dello Stato ha avviato una azione diretta alla revisione dei programmi di spesa al fine di renderli coerenti con le indicazioni di cui alla legge 196/09, in particolare con quanto stabilito al comma 2 dell'art. 21, secondo il quale "la realizzazione di ciascun programma è affidata ad un unico centro di responsabilità amministrativa, corrispondente all'unità organizzativa di primo livello dei Ministeri, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300". In sostanza, si richiede che il coordinamento delle attività per la realizzazione di ciascun programma sia sempre affidato ad un unico responsabile;

- sul sistema informativo è stato, quindi, predisposto un nuovo profilo utente denominato **"**referente di programma**"** che agisce, nell'ambito di ciascuna amministrazione, esclusivamente per l'inserimento dei criteri di formulazione delle previsioni per programma nella apposita maschera della sezione II;

- i nominativi degli utenti con il nuovo profilo devono essere tempestivamente comunicati dalle amministrazioni alla Ragioneria

Generale dello Stato, Ispettorato Generale del Bilancio (cfr riferimenti in calce);

- a supporto della formulazione dei richiamati criteri gli utenti indicati avranno a disposizione sul sistema un prospetto riportante la descrizione del programma e gli stanziamenti triennali 2011-2013 distinti per categoria economica; la Ragioneria Generale provvederà all'aggiornamento di tale prospetto con i dati definitivi delle previsioni, dandone tempestiva comunicazione agli utenti attraverso il sistema.

Pertanto, l'utente con profilo "referente di programma", accedendo alla sezione II della Nota integrativa dovrà:

- scegliere il programma su cui operare;
- visualizzare il prospetto riepilogativo relativo al programma selezionato;
- inserire i criteri di previsione in una apposita maschera in relazione al programma selezionato.

V. NOTE INTEGRATIVE 2011- 2013 – RIEPILOGO UTENTI COINVOLTI NELL'INSERIMENTO TRAMITE SISTEMA INFORMATICO

Come già illustrato in precedenza, attraverso il rinnovato sistema di acquisizione automatizzata delle Note Integrative le Amministrazioni sono assistite nell'intero processo di compilazione, elaborazione e trasmissione delle Note stesse.

I rappresentanti delle Amministrazioni e degli OIV, forniti di identificativo (username) e parola chiave (password), accedendo alla apposita area riservata accessibile dal seguente *link: http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/NOTE-PRELI/index.asp.* potranno inserire tutti i dati necessari per la compilazione delle Note secondo le modalità esposte nella tabella di seguito riportata:

TIPOLOGIE DI UTENTE	FUNZIONI
• Utente inseritore nota integrativa - centro di responsabilità	• Inserisce il Quadro di riferimento del CdR • Inserisce il piano degli obiettivi triennali (anagrafica degli obiettivi) • Inserisce i dati contabili per anno e per obiettivo, in coerenza con **gli stanziamenti del bilancio pluriennale a legislazione vigente** • Inserisce gli indicatori riferiti a ciascun obiettivo • Inserisce i valori target degli indicatori per ciascuno dei tre anni • Comunica la fine attività per i singoli tre anni
• Utente inseritore nota integrativa – OIV	• Inserisce il Quadro di riferimento generale dell'amministrazione • Verifica la completezza e correttezza degli inserimenti da parte dei centri di responsabilità • Valida la Nota Integrativa
• Utente inseritore nota integrativa – referente di programma	• Inserisce i criteri di formulazione delle previsioni per programma (Sezione II)

Al fine di migliorare il processo di misurazione e la qualità delle informazioni relative alle performance si invitano gli utenti delle Amministrazioni a consultare il portale web delle Note preliminari su cui

sarà reperibile una presentazione illustrativa delle funzioni di cui alla presente nota tecnica.

VI. LE FASI DEL PROCESSO DI PROGRAMMAZIONE E IL CALENDARIO DEGLI ADEMPIMENTI

1° settembre 2010

- Apertura dell'applicazione note integrative (esclusivamente per le funzioni anagrafiche della sezione I).

10 settembre 2010

- 1° trasmissione del flusso dei capitoli, con le previsioni finanziarie aggiornate, al sistema delle Note integrative;
- apertura delle funzioni di inserimento dati contabili Sezione I (utenti CdR);
- apertura delle funzioni di acquisizione dei criteri Sezione II (utenti referenti di programma).

dall'11 settembre al 1° ottobre 2010

- gli utenti CdR completano gli inserimenti della sezione I ed effettuano fine attività;
- gli utenti referenti dei programmi inseriscono i criteri nella sezione II ed effettuano la fine attività;
- gli utenti SECIN-OIV completano gli inserimenti di propria competenza nella Sezione I, visualizzano gli inserimenti della sezione II e validano l'intera Nota.

dal 4 ottobre 2010 :

- 2° trasmissione al sistema Note dei capitoli con le previsioni finanziarie aggiornate a tale data.

dal 4 ottobre all' 8 ottobre 2010

- IGB verifica i CdR e i programmi per cui sono cambiate le previsioni finanziarie, segnala le avvenute modifiche agli OIV, che riaprono gli inserimenti della sezione I per i CdR interessati e gli inserimenti della Sezione II per i programmi interessati;
- gli utenti CdR interessati dalle modifiche rivedono i dati contabili della Sezione I eventualmente avvalendosi della funzione di ricalcolo automatico ed effettuano di nuovo la fine attività;
- gli utenti referenti dei programmi interessati dalle modifiche eventualmente rivedono i criteri della Sezione II /OIV ed eventualmente aggiornano i dati contabili ed effettuano la definitiva fine attività;
- gli utenti OIV rivalidano l'intera Nota.

8 ottobre 2010 CHIUDE IL SISTEMA NOTE PER GLI UTENTI

11-15 ottobre 2010

- IGB monitora (avvalendosi di report estratti dal datamart finanziario) gli stanziamenti del finanziario fino alla produzione del DLB definitivo;
- nel caso in cui avvengano modifiche negli ultimi giorni prima della presentazione del DLB IGB provvede ad effettuare il ricalcolo automatico dei dati contabili allocati sugli obiettivi della Sezione I; i criteri della Sezione II in questa fase non vengono comunque più modificati.

VII. LA NOTA INTEGRATIVA ALLO STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

L'art. 21 comma 11, lettera a) della legge 196/09, stabilisce che la Nota integrativa, per ciò che riguarda le entrate, oltre a contenere "criteri per la previsione relativa alle principali imposte e tasse, specifica, per ciascun titolo, la quota non avente carattere ricorrente e quella avente carattere ricorrente, nonché gli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle introdotte nell'esercizio, recanti esenzioni o riduzioni del prelievo obbligatorio, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti".

Il documento, per le previsioni 2011-2013, sarà predisposto dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, recependo anche elementi informativi provenienti dal Dipartimento delle Finanze.

Le previsioni sono esposte ed illustrate con riferimento ai quattro titoli in cui si suddivide l'entrata.

Tra questi, ha importanza preponderante il titolo I, concernente le entrate tributarie, per il quale vengono illustrati i dati previsionali riferiti alle categorie che lo compongono, con analisi dettagliate focalizzate sui principali tributi.

E' allegato alla nota un documento, predisposto dal competente Dipartimento delle Finanze, che deve indicare gli effetti connessi alle disposizioni normative, vigenti al momento della presentazione del disegno di legge di bilancio, recanti esenzioni o riduzioni del prelievo obbligatorio, dando separata indicazione di quelle di recente introduzione.

Per qualsiasi chiarimento sul contenuto delle presenti Linee guida è possibile contattare il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale del Bilancio - ai numeri telefonici indicati per ciascuna Amministrazione:

0647614080 – Ministero dell'Economia e delle finanze; 0647614083 – Ministero dello Sviluppo economico; 0647616057 – Ministero del Lavoro e delle politiche sociali; 0647616057 Ministero della Salute; 0647614083 – Ministero della Giustizia; 0647616101 – Ministero degli Affari esteri; 0647616103 – Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca; 0647616392 – Ministero Interno; 0647616103 – Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare; 0647610128 – Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti; 0647616101 – Ministero della Difesa; 0647613108 – Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali; 0647614082 – Ministero per i Beni e le attività culturali;

Per assistenza tecnica è disponibile il Call Desk di contabilità economica al numero 0647612146 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle 18,00).

La richiesta di abilitazione/disabilitazione delle utenze per l’accesso all’area riservata del portale delle Note preliminari deve essere inviata per e-mail all’indirizzo:

note.integrative@tesoro.it

indicando nell’oggetto il Ministero di appartenenza e specificando nella richiesta: nome, cognome, codice fiscale, telefono e profilo utente da abilitare o disabilitare al relativo CdR.

FORMULAZIONE DEL BUDGET ECONOMICO TRIENNALE 2011-2013

NOTA TECNICA n. 2

1. IL RUOLO DEL BUDGET ECONOMICO NEL NUOVO PROCESSO DI PROGRAMMAZIONE DELINEATO DALLA LEGGE 196/2009.

Uno degli elementi di novità introdotti dalla recente legge di riforma contabile n. 196 del 31 dicembre 2009, è costituito dal rafforzamento del ruolo della contabilità economica analitica.

Con riferimento al budget, l'art. 21 comma 11 stabilisce che ciascuno stato di previsione sia corredato da una serie di elementi informativi, tra i quali "*f) il budget dei costi della relativa amministrazione. Le previsioni economiche sono rappresentate secondo le voci del piano dei conti, distinte per programmi e per centri di costo. Il budget espone le previsioni formulate dai centri di costo dell'amministrazione ed include il prospetto di riconciliazione al fine di collegare le previsioni economiche alle previsioni finanziarie di bilancio".*

Secondo le disposizioni del nuovo testo, pertanto, i documenti elaborati a partire dalle rilevazioni del sistema di contabilità economica analitica[4] devono costituire allegati dello stato di previsione della spesa di ciascun Ministero (art. 21, comma 11, lettera *f)* della legge n. 196/09) allo scopo di migliorare la capacità informativa dei documenti di bilancio.

La riforma, quindi, consolida il ruolo del sistema di contabilità economica che si pone in stretta integrazione sia con il processo di formazione del bilancio di previsione e con le decisioni di finanza

---

[4] Il sistema unico di contabilità economica analitica, istituito dall'art.10 del Titolo III del Decreto Legislativo 7 agosto 1997, n. 279, " …collega le risorse umane, finanziarie e strumentali impiegate con i risultati conseguiti e le connesse responsabilità dirigenziali…." e si fonda sulla rilevazione dei costi per <u>natura</u> - attraverso il piano dei conti -, per <u>struttura organizzativa</u> – attraverso i centri di costo, corrispondenti alle strutture organizzative di livello dirigenziale generale – e per <u>destinazione</u> – attraverso i le Missioni ed i Programmi. Il piano dei conti, contenuto nella Tabella B allegata al D.Leg.vo 279/97 aggiornato con l'ultimo decreto dell' 8 giugno 2007 n. 66233, costituisce la chiave unitaria di dialogo tra le Amministrazioni pubbliche ed il Ministero dell'Economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.
I Centri di costo"*individuati in coerenza con il sistema dei centri di responsabilità dell'amministrazione*"(art. 10, co. 4, D.Leg.vo n. 279/97) corrispondono, di norma, a strutture dirigenziali generali e ciascuno fa riferimento ad un unico centro di responsabilità amministrativa.

pubblica, sia con il sistema di controllo interno di gestione delle Amministrazioni centrali dello Stato.

In particolare, con la formulazione del budget i titolari dei Centri di Responsabilità amministrativa, che sono responsabili delle risorse finanziarie assegnate ai programmi (art. 23 della citata legge 196/2009), coordinano le previsioni economiche – in termini di fabbisogni di risorse umane e strumentali – dei centri di costo sottostanti e costruiscono, in coerenza con queste, le previsioni finanziarie nell'ambito dei vincoli posti dalla manovra di finanza pubblica avvalendosi, anche, delle informazioni relative ai costi sostenuti nei periodi precedenti

La riforma, inoltre, prevede una programmazione di bilancio orientata sul medio termine, attraverso un'effettiva pianificazione triennale delle politiche, degli obiettivi e delle risorse da utilizzare.

2. PRINCIPALI ASPETTI E NOVITÀ PER LA FORMULAZIONE DEL BUDGET TRIENNALE 2011-2013.

2.1. Previsione di costi triennale

L'applicazione della citata disposizione dell'art. 21, comma 11, lettera *f)* della riforma contabile, secondo la quale il Budget dei costi costituisce uno degli allegati di ciascuno stato di previsione della spesa, comporta l'introduzione di alcune importanti innovazioni nel processo di formulazione del budget e, al contempo, la rivisitazione degli strumenti informatici a supporto.

Dal punto di vista del processo le principali novità possono riassumersi nei seguenti punti:

1. il Budget dei costi, per la prima volta, ed in coerenza con il bilancio di previsione, interessa un arco di tempo triennale e riguarda, quindi, i costi previsti per gli anni 2011, 2012 e 2013;

2. la formulazione delle previsioni di costo, per il primo anno di Budget (2011), è effettuata secondo le procedure ed il livello di dettaglio attualmente in uso, ossia per centro di costo e per programma; per il Budget del secondo e del terzo anno (2012 e 2013) è stata, invece, prevista una rilevazione a livello di centro di responsabilità amministrativa/Programma;
3. le informazioni per la riconciliazione dei costi devono essere fornite dal CdR di pertinenza con riferimento agli stanziamenti triennali del bilancio di previsione a legislazione vigente, per ciascun anno del triennio,
4. la raccolta dei dati economici deve essere effettuata nel pieno rispetto dei tempi indicati nell'unito calendario per consentire agli uffici della RGS la successiva attività di verifica ed analisi dei dati economici e l'elaborazione delle tabelle del Budget 2011-2013 entro il 15 ottobre 2010, data di presentazione del disegno di legge di bilancio e dei correlati elementi informativi di cui all'art. 21, comma 11 della citata legge di riforma.

2.2. Nuovi compiti dell'utente Referente CDR

In relazione a quanto evidenziato nel paragrafo precedente, in particolare nei punti 2 e 3, va posto in rilievo il ruolo di maggior rilevanza che assumono gli utenti referenti dei Centri di Responsabilità amministrativa nel processo di raccolta e inserimento delle informazioni relative al Budget 2011-2013.

I nuovi compiti spettanti ai CdR sono:

- l'inserimento delle previsioni di costo relative alle risorse umane e strumentali per i due anni successivi al primo (2012 e 2013) per l'intero Centro di Responsabilità amministrativa

e per Programma (compito a cui i CdR sono direttamente chiamati per la prima volta);

- l'inserimento delle informazioni per la riconciliazione dei costi previsti per programma con i corrispondenti stanziamenti del bilancio pluriennale di previsione, oltre che sul primo anno di previsione, anche per il biennio successivo.

I compiti aggiuntivi spettanti ai Referenti dei Centri di responsabilità amministrativa comportano maggiori responsabilità ed implicano la necessità di procedere alla revisione degli utenti ad oggi esistenti a sistema; a tale scopo, per il tramite degli Uffici centrali di bilancio, saranno inviati ai CdR delle Amministrazioni, gli elenchi dei nominativi attualmente abilitati alle funzioni, al fine di ricevere conferma o modifica degli stessi e consentirne il relativo aggiornamento nel più breve tempo possibile.

2.3. Nuovo sistema informativo

Un'ulteriore novità, che riguarda esclusivamente l'aspetto informatico, consiste nell'adeguamento delle applicazioni presenti nel portale di contabilità economica alle disposizioni contenute nella legge n. 4 del 9 gennaio 2004 (Legge Stanca) in merito alla accessibilità dei sistemi informativi.

In considerazione della complessità di tale intervento e dei connessi tempi tecnici necessari si avrà un passaggio graduale dal vecchio al nuovo sistema, nell'ambito delle fasi in cui si articola la previsione di Budget per il triennio 2011-2013; in particolare, in sede di formulazione del Budget allegato al DLB 2011-2013 accederanno alle funzioni disponibili sulla NUOVA piattaforma gli utenti uffici del personale e

referenti dei CdR, ad esclusione delle funzioni relative alla previsione integrata anni persona 2011.

Le implementazioni saranno completate per la fase di Budget a Legge di bilancio, consentendo, in quella sede, a tutti i profili utenti di accedere alla nuova architettura informatica.

Più dettagliate informazioni sull'accesso alle due piattaforme informatiche saranno disponibili nel manuale operativo pubblicato nell'area riservata del portale di contabilità economica.

3. STRUTTURE ORGANIZZATIVE CUI RIFERIRE LE PREVISIONI ECONOMICHE TRIENNALI 2011-2013.

Le strutture organizzative interessate alla previsione dei costi per il triennio 2011-2013 sono quelle attualmente esistenti nel sistema informativo. Le Amministrazioni nelle quali siano intervenute modifiche nell'organizzazione contatteranno tempestivamente l'Ufficio IV dell'Ispettorato Generale del Bilancio - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, al fine di procedere all'aggiornamento della struttura nel sistema informativo, e all' immediata attivazione delle utenze necessarie all'inserimento dei dati.

4. IL PROCESSO E GLI ATTORI DEL BUDGET TRIENNALE.

4.1. Il processo di formulazione del Budget triennale

4.1.1. Rilevazione integrata degli anni persona 2011

Negli ultimi anni la Ragioneria generale dello Stato ha avviato alcune iniziative dirette a consentire una maggiore integrazione fra i sistemi informatici e i processi relativi alla contabilità finanziaria ed economica che hanno condotto all'unificazione ed integrazione del processo relativo all'inserimento e alla trasmissione dei dati previsionali

quantitativi del personale che, fino all'anno 2008, erano rilevati distintamente sul sistema SICO (SIstema COnoscitivo del Personale della Ragioneria Generale dello Stato), per la predisposizione degli allegati al disegno di legge di bilancio relativi alla spese di personale, e sul sistema di Contabilità economica dello Stato per la rilevazione degli anni persona necessari alla predisposizione del Budget economico.

Per l'anno 2011 tale rilevazione interesserà tutte le Amministrazioni centrali dello Stato, con le stesse modalità applicative dello scorso anno; conseguentemente, le previsioni quantitative del personale saranno inserite un'unica volta sul sistema di Contabilità economica per poi affluire automaticamente al sistema SICO. Si segnala in proposito che le previsioni degli Anni persona, non saranno modificabili sul sistema SICO ma potranno essere effettuate sul Sistema di contabilità economica che provvederà all'invio di un nuovo flusso informatico per l'allineamento dei due sistemi.

E' utile, tuttavia, richiamare alcuni concetti relativi alle informazioni sul personale, che sono molto simili, da fornire ai due sistemi (CONTECO Contabilità Economica e SICO):

- la rilevazione avviene, in entrambi i casi, utilizzando come unità di misura l'Anno Persona (AAP), che rappresenta l'equivalente del lavoro di una persona a tempo pieno per un anno; gli Anni Persona sono distinti per posizione economica (contratto e qualifica);
- le previsioni economiche sono fornite per Programma così come i capitoli di bilancio (un capitolo fa riferimento esclusivamente ad un Programma);
- le informazioni su contabilità economica analitica sono rilevate per Centro di costo, con un dettaglio maggiore di quello gestito dal sistema SICO, che opera per Centro di responsabilità

amministrativa; i dati del Budget affluiscono al sistema SICO aggregati per Centro di Responsabilità;

- la principale differenza fra i dati forniti ai due sistemi consiste nel fatto che nel Budget i Centri di costo inseriscono gli AAP che prevedono di utilizzare nell'anno di riferimento (inclusi i comandati IN ed esclusi i comandati OUT) su ciascun Programma, mentre su SICO sono inseriti gli Anni persona che nello stesso esercizio si prevede di pagare su capitoli stipendiali del Centro di Responsabilità Amministrativa per lo stesso programma. Tale diversità deriva, di norma, da personale distaccato, comandato o fuori ruolo, pagato dai Centri di Responsabilità di provenienza e non da quelli nei quali prestano servizio. Una differenza può derivare anche dal personale che si prevede di assumere in base a "leggi speciali", che nel Budget è incluso negli AAP da utilizzare, mentre le relative risorse finanziarie sono allocate su capitoli appositamente costituiti (diversi dai capitoli stipendiali) dello stesso CdR e del Programma di utilizzo;
- un'altra differenza riguarda la presenza su SICO, in aggiunta agli AAP che si prevede di pagare su capitoli del Centro di Responsabilità, delle unità di personale in organico previste al 31 dicembre 2010. L'informazione degli AAP del Budget, per essere trasmessa a SICO, deve essere quindi parzialmente rettificata e integrata mediante le funzioni a disposizione del Referente del Centro di responsabilità sul sistema informativo di contabilità economica analitica.

Nella Nota tecnica 1 della presente circolare sono forniti i criteri generali per la determinazione delle previsioni del personale e le istruzioni operative per il completamento delle informazioni necessarie al sistema SICO.

Da quest'anno la rilevazione richiede alle Amministrazioni dello Stato (ad esclusione delle Forze Armate, dei Corpi di Polizia, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e del comparto Scuola) di evidenziare la stima della spesa relativa alle nuove assunzioni previste per il 2011, tenendo conto di quanto disposto dall'art. 66, comma 7, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in Legge 6 agosto 2008, n. 133 come da ultimo modificato dall'art. 9, comma 5 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010.

Al fine di acquisire tali informazioni, è stata inserita nei due sistemi CONTECO e SICO, una qualifica convenzionale denominata "Nuovi assunti da turn over" che raccoglierà i dati di tutte le qualifiche relative al personale che si prevede di assumere.

Si fa presente che la qualifica suindicata dovrà essere valorizzata solo nel centro di costo relativo all'Ufficio del personale riferito al Programma 32.3 "Servizi Affari Generali per le Amministrazioni di competenza".

Si precisa che le assunzioni da considerare nella qualifica convenzionale sono esclusivamente quelle derivanti da turn over applicando alla stima dei cessati del 2010 la regola del 20% e, pertanto, l'inserimento di ogni altra fattispecie (mobilità, categorie protette, turn over anni precedenti al 2010 ecc.) andrà considerato direttamente negli anni persona.

Ulteriori dettagli sulle modalità operative attraverso le quali le amministrazioni dovranno fornire le informazioni relative al personale che si prevede di assumere saranno fornite attraverso il citato Manuale operativo.

4.1.2. Rilevazione dei dati per il Budget triennale

In base alla nuova legge di contabilità e finanza pubblica, il Budget dei costi costituisce uno degli allegati al disegno di legge di bilancio (Art. 21, comma 11 lettera f).

Le previsioni di costo, come anticipato, devono essere riferite al triennio 2011-2013 e sono formulate dalle Amministrazioni avvalendosi del portale web di contabilità economica, secondo le seguenti indicazioni:

1. I Centri di costo rilevano i dati previsionali per l'anno 2011 per natura di costo e per programma, a partire dai dati quantitativi del personale (anni persona), che costituiscono oggetto di rilevazione anticipata;
2. I referenti dei Centri di responsabilità completano le previsioni per ciascuno degli anni del triennio con l'indicazione dei costi previsti complessivamente per tutto il Centro di Responsabilità e per Programma;
3. Gli stessi referenti provvedono, infine, all'inserimento, per ciascun anno del triennio, delle informazioni necessarie alla riconciliazione fra le previsioni economiche e finanziarie, entrambe formulate per programma a livello di Centro di responsabilità amministrativa.

Quest'ultima attività merita particolare attenzione in quanto deve garantire la coerenza tra le previsioni economiche e finanziarie ed implica che le Amministrazioni tengano conto dell'ammontare delle risorse finanziarie a disposizione relativamente ai costi previsti, nonché, delle indicazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze in merito al contenimento della spesa e al rispetto dei vincoli di finanza pubblica (così come meglio specificato nella parte prima della presente circolare). Sarà possibile, pertanto, intervenire sui costi di natura discrezionale mantenendo, invece, invariate le previsioni dei costi ritenuti

incomprimibili in quanto legati ad obblighi già assunti dall'Amministrazione o allo svolgimento di funzioni essenziali ed irrinunciabili.

La coerenza fra previsioni economiche e finanziarie, naturalmente, deve tenere conto anche dei disallineamenti (di natura temporale, strutturale e sistemica) che caratterizzano la contabilità economica rispetto a quella finanziaria, relativi ai diversi criteri applicati nella rappresentazione degli eventi secondo l'approccio economico e quello finanziario; anche se l'operazione di riconciliazione è a carico del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, come richiamato dall'art. 21 comma 11 della legge di riforma, è necessario che le Amministrazioni forniscano le informazioni che evidenzino l'andamento della spesa rispetto alla manifestazione dei costi.

Successivamente all'approvazione della Legge di bilancio, i Centri di costo ed i Centri di Responsabilità delle Amministrazioni aggiornano, ciascuno per la parte di propria competenza, le previsioni del Budget per il triennio 2011 – 2013, tenendo conto delle eventuali variazioni conseguenti alla discussione parlamentare.

Nei successivi paragrafi, e, con un maggior dettaglio, nel manuale operativo pubblicato nell'area riservata del portale di contabilità economica, sono illustrate tutte le nuove attività relative agli adempimenti sopra indicati.

4.2. Gli attori coinvolti nella formulazione del Budget triennale 2011-2013

Ciascun utente è abilitato all'accesso al portale *web* di Contabilità economica nell'ambito di un *profilo* predefinito, che identifica il tipo di operazioni consentite.

Come anticipato nel paragrafo 3.3, per la fase di Budget allegato al DLB sono utilizzabili sia il nuovo che il vecchio portale *web*, pertanto, l'utente abilitato, subito dopo essere entrato nell'area riservata, visualizza una schermata che lo guida nella selezione della piattaforma informatica cui dovrà accedere, in base al profilo utente ed alla tipologia di dati da inserire.

Di seguito si elencano sinteticamente i profili previsti nel sistema e le principali funzioni.

4.2.1. Ufficio del personale

Gli utenti con profilo Ufficio del personale (inseritore e responsabile) hanno il compito di integrare i costi medi delle competenze fisse, preimpostati a sistema con i dati elaborati da IGOP, inserendo i valori medi delle competenze accessorie per contratto/qualifica e per Centro di Responsabilità. <u>I costi medi delle competenze fisse sono immodificabili</u> in quanto affluiscono nel sistema di contabilità economica tramite flusso informatico da SICO, pertanto, <u>la richiesta di eventuali modifiche deve essere sottoposta all'Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del personale</u> che gestisce il suddetto sistema.

Gli utenti in argomento visualizzano ed utilizzano il portale web nella sua nuova veste grafica e sono supportati nell'utilizzo delle funzioni mediante un corso *wbt* (web based training), cui si accede dall'area riservata del portale.

4.2.2. Centro di costo

Gli utenti con profilo Centro di costo (inseritore e validatore), con le medesime funzioni utilizzate negli anni precedenti, hanno il compito di inserire e validare, distinti per il terzo livello del piano dei conti e per programma, i costi previsti per l'anno 2011, a partire dai dati quantitativi del personale (anni persona).

4.2.3. Centro di Responsabilità

Gli utenti con profilo referente del Centro di Responsabilità, a decorrere dalla presente rilevazione, hanno nuovi compiti di particolare rilevanza, come specificato nel paragrafo 3 della presente Nota tecnica; in particolare devono provvedere:

- all'inserimento delle informazioni relative alla previsione integrata degli anni persona per il 2011, precedentemente inseriti dai Centri di costo, evidenziando le differenze tra gli AAP che si prevede di utilizzare per Programma e quelli che si prevede di pagare sui capitoli stipendiali del Centro di Responsabilità e sui medesimi Programmi. La funzione illustrata è disponibile sulla piattaforma informatica attualmente in uso;
- al coordinamento del processo di inserimento delle previsioni economiche per il primo anno (2011) da parte dei Centri di costo sottostanti[5];
- ad inserire le previsioni di costo per i due anni successivi al primo, aggregate per Centro di Responsabilità e per Programma e per voce di terzo livello del piano dei conti. Per agevolare l'inserimento dei dati, per ciascuno dei due anni, è prevista la possibilità di copiare - ed eventualmente modificare - i dati inseriti per l'anno precedente (in pratica, per il 2012 possono

[5] Tale funzione di coordinamento viene, di norma, esercitata dall'utente in esame solo nelle amministrazioni a struttura dipartimentale, dove ad un centro di responsabilità corrispondono due o più centri di costo (Direzioni generali). Nelle amministrazioni organizzate per Direzioni Generali i centri di responsabilità amministrativa coincidono generalmente con i centri di costo.

essere copiati i dati inseriti per il 2011 dai centri costo, che il sistema provvederà a sommare per Centro di responsabilità, mentre per il 2013 sarà possibile copiare i dati inseriti o modificati per il 2012). L'utente deve procedere nell'inserimento dei dati rigorosamente in successione temporale, effettuando per ciascun anno inserito la "fine attività", propedeutica all'apertura dell'anno successivo. Le funzioni qui descritte sono disponibili sulla nuova piattaforma informatica;

- inserire le informazioni per la riconciliazione per tutto il triennio, avvalendosi di funzioni analoghe a quelle impiegate per l'anno 2010. La riconciliazione, sulla cui importanza e significato si è fatto cenno al paragrafo 4.1.2., deve essere effettuata per tutto il triennio, procedendo, anche in questo caso, in ordine temporale, così come già precisato nel precedente punto.

4.2.4. Uffici Centrali di Bilancio

Gli Uffici centrali di bilancio sono pienamente coinvolti nel processo di raccolta dei dati economici delle Amministrazioni centrali dello Stato, assicurando il controllo dei dati trasmessi dai Centri di costo e dai Centri di Responsabilità.

In particolare, agli utenti di tali uffici spetta:

- la valutazione ed il monitoraggio dei dati quantitativi di personale da trasmettere a SICO;
- la verifica dei dati economici validati dai responsabili dei Centri di costo per l'anno 2011 e di quelli trasmessi per i due successivi anni dai Centri di Responsabilità;
- il riscontro delle informazioni per la riconciliazione comunicate per ciascun anno del triennio 2011-2013 dai referenti dei Centri di Responsabilità.

Per facilitare il controllo sono disponibili appositi report sul sistema conoscitivo della RGS e, relativamente ai dati del triennio, verranno messi a disposizione due appositi report visualizzabili sul portale di contabilità economica.

Le operazioni di controllo si concluderanno con distinte approvazioni riguardanti i Centri di costo ed i Centri di Responsabilità.

* * *

Per maggiori approfondimenti relativi alla descrizione del processo, gli attori coinvolti e le specifiche indicazioni tecnico-operative per gli utenti, si rimanda all'apposito documento pubblicato sul sito di Contabilità economica ed al Manuale dei Principi e delle regole contabili, che costituisce il riferimento comune a tutte le Amministrazioni Centrali nei vari adempimenti connessi al Sistema unico di contabilità economica analitica.

5. CALENDARIO DEGLI ADEMPIMENTI RELATIVI AL BUDGET TRIENNALE 2011 – 2013

- **Acquisizione integrata dei dati quantitativi di personale 2011**

Le Amministrazioni devono procedere all'inserimento nel sistema di contabilità economica delle previsioni di personale ed alle successive integrazioni e validazioni inderogabilmente entro il **16 luglio** p.v.

- **Formulazione e validazione del Budget triennale 2011-2013**

Le Amministrazioni, in coerenza con le scadenze previste per la formulazione delle previsioni di bilancio ed in considerazione della revisione delle proposte di bilancio da parte del Ministero dell'Economia e delle finanze, per la verifica della loro compatibilità con gli obiettivi di finanza pubblica, inseriscono i dati del Budget economico a partire dal **19 luglio 2010**, ad eccezione dei dati quantitativi relativi agli anni persona, che sono stati rilevati separatamente e anticipatamente, come descritto al punto precedente.

La validazione dei dati per il 2011 da parte dei Centri di costo deve avvenire **inderogabilmente** entro il **2 settembre 2010**, per consentire ai Referenti dei Centri di responsabilità le attività successive.

I Referenti dei Centri di Responsabilità, indicativamente dal **2 settembre 2010** potranno procedere prima con le attività relative alla previsione dei dati economici per gli anni 2012 e 2013 e poi alla riconciliazione con gli stanziamenti previsti nel Disegno di legge di bilancio triennale.

Gli Uffici centrali del bilancio verificano e validano i dati inseriti dai Centri di costo e dai Centri di responsabilità delle Amministrazioni e provvedono alla loro trasmissione all'Ispettorato Generale del Bilancio inderogabilmente **entro il 30 settembre 2010.**

In seguito all'approvazione della legge di bilancio per il triennio 2011 - 2013, le Amministrazioni, **entro i 15 giorni lavorativi** successivi al recepimento sul sistema di contabilità analitica delle variazioni intervenute sui valori finanziari trasmetteranno, per via informatica, le riformulazioni dei costi previsti e delle informazioni per la riconciliazione ai coesistenti Uffici Centrali del Bilancio. Tali Uffici provvederanno, **nei tre giorni successivi**, alla validazione e trasmissione dei costi rimodulati all'Ispettorato Generale del Bilancio allo scopo di consentire l'analisi dei dati e la predisposizione definitiva del documento di Budget economico 2011-2013 e per consentire gli adempimenti previsti dall'articolo 14, comma 1, del D. Leg.vo n. 165/2001.

- **Assistenza**

Le richieste di chiarimenti necessari per lo svolgimento delle attività indicate nella presente Nota tecnica possono essere rivolte, per posta elettronica, all'indirizzo:

contabilita.economica@tesoro.it

oppure è possibile contattare la Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale del Bilancio - ai numeri telefonici indicati per ciascuna Amministrazione:

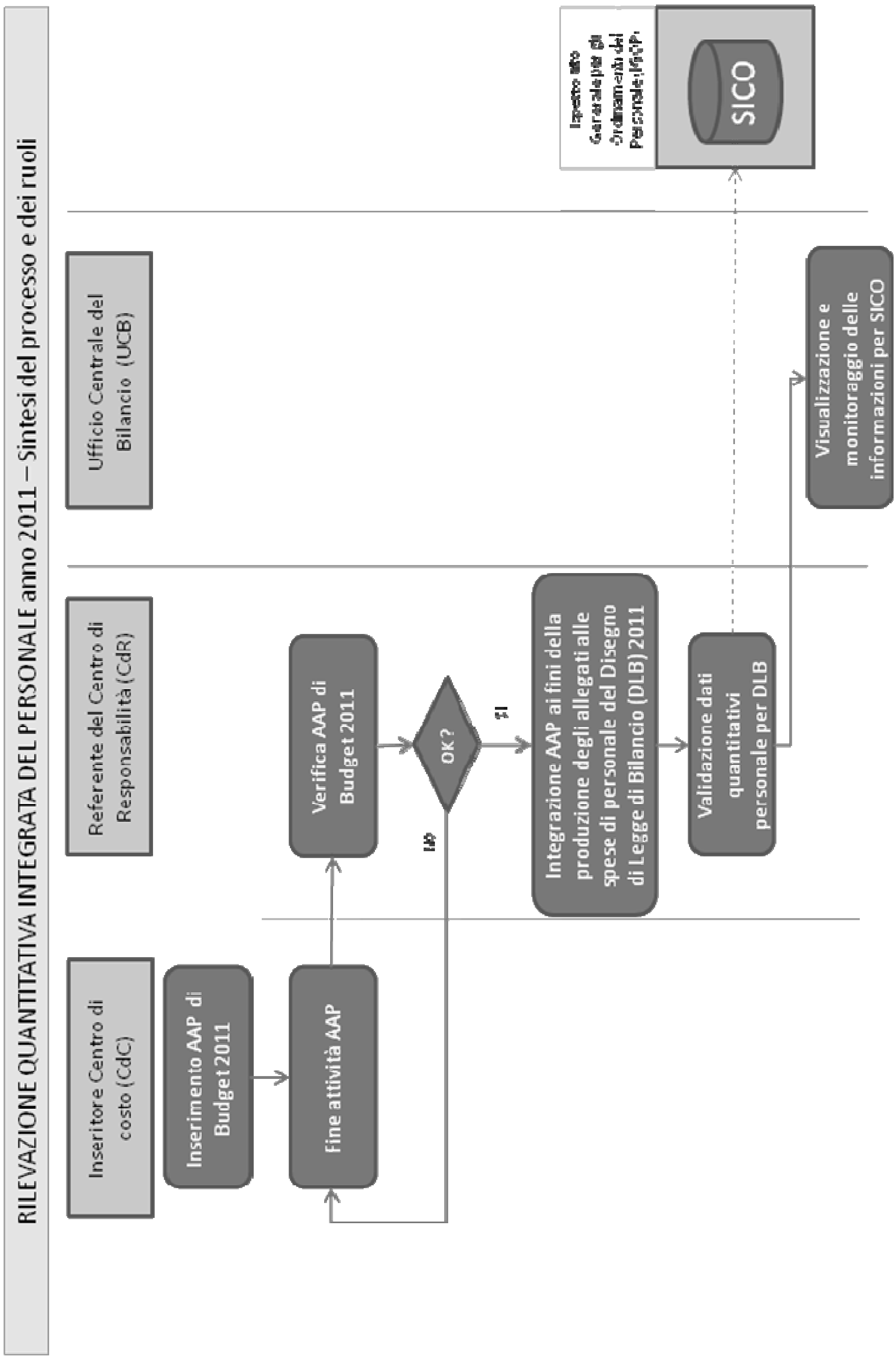
0647614080 – Ministero dell'Economia e delle finanze; 0647614083 – Ministero dello Sviluppo economico; 0647616057 – Ministero del Lavoro e delle politiche sociali; 0647614083 – Ministero della Giustizia; 0647616392 – Ministero degli Affari esteri; 0647616100 – Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca; 0647616392 – Ministero dell'Interno; 0647616103 – Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare; 0647610128 – Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti; 0647616101 – Ministero della Difesa; 0647613108 – Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali; 0647614082 – Ministero per i Beni e le attività culturali.

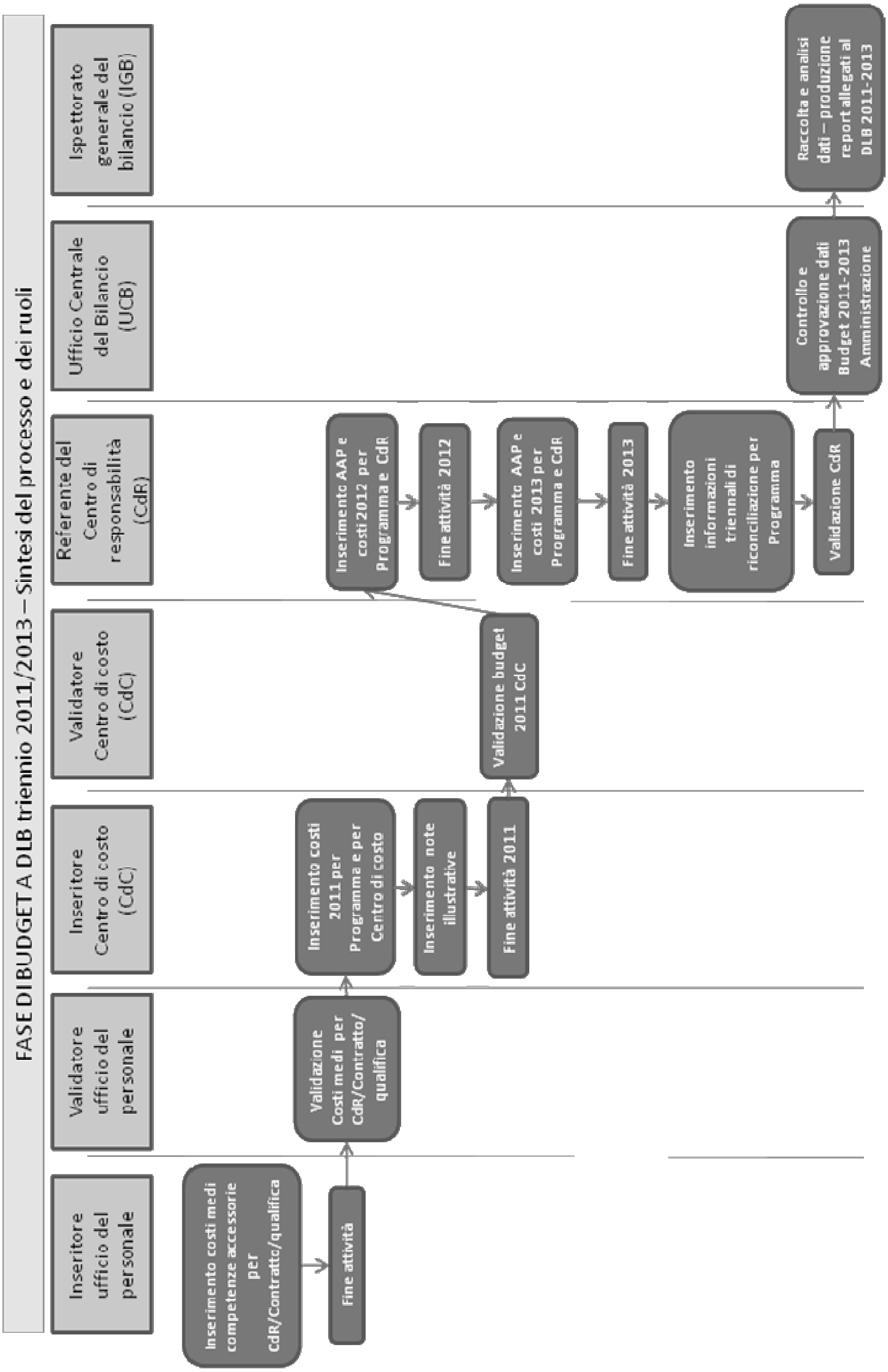
Per assistenza tecnica è disponibile il Call Desk di contabilità economica al numero 0647612146 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle 18,00).

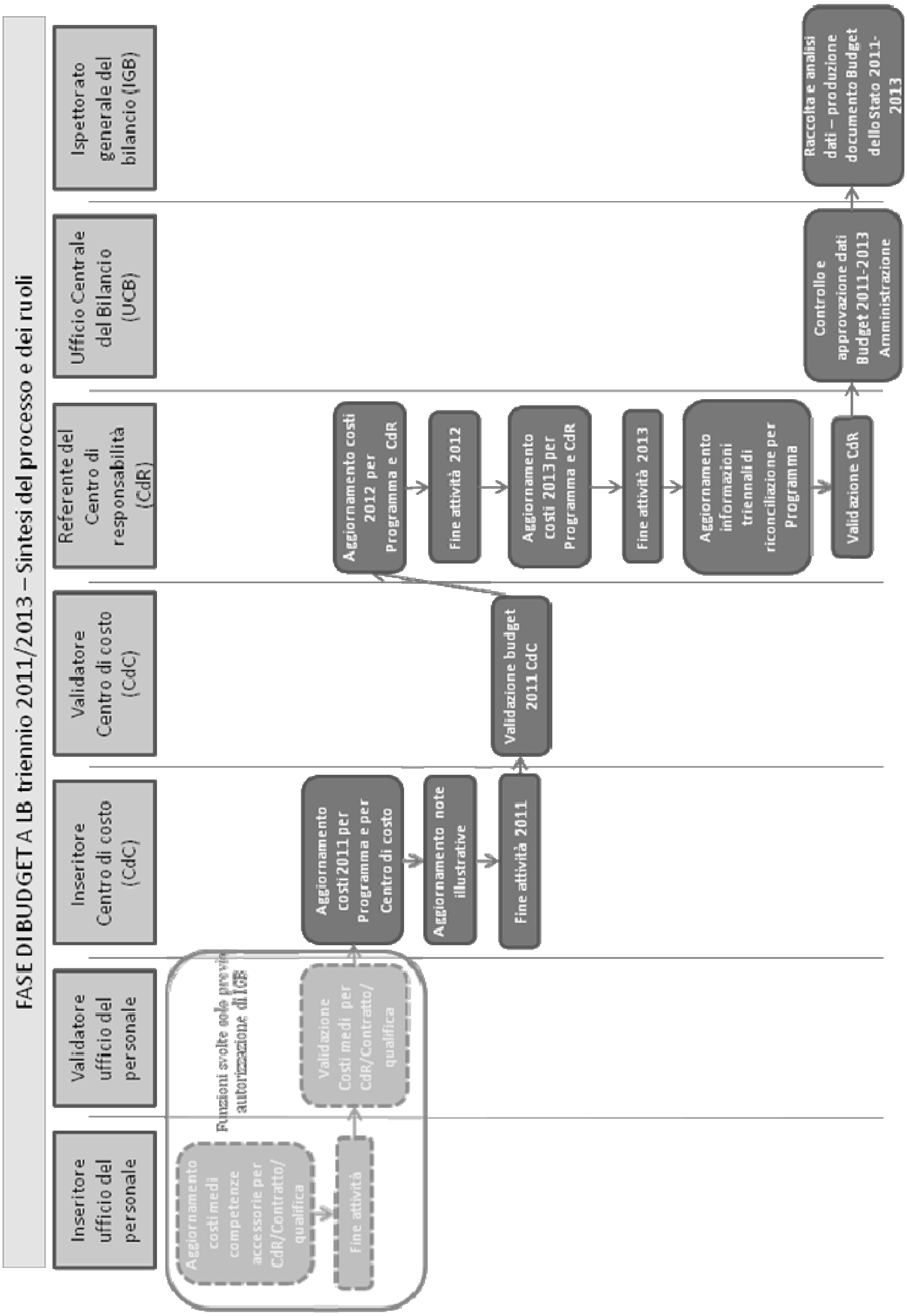
La richiesta di abilitazione/disabilitazione delle utenze per l'accesso all'area riservata del portale di contabilità economica deve essere inviata per e-mail all'indirizzo:

contabilita.economica@tesoro.it

indicando nell'oggetto il Ministero di appartenenza e specificando nella richiesta: nome, cognome, codice fiscale, telefono e profilo utente da abilitare o disabilitare.


RILEVAZIONE QUANTITATIVA INTEGRATA DEL PERSONALE anno 2011 – Sintesi del processo e dei ruoli
Inseritore Centro di costo (CdC)
Referente del Centro di Responsabilità (CdR)
Ufficio Centrale del Bilancio (UCB)
Inserimento AAP di Budget 2011
Fine attività AAP
Verifica AAP di Budget 2011
OK ?
Integrazione AAP ai fini della produzione degli allegati alle spese di personale del Disegno di Legge di Bilancio (DLB) 2011
Validazione dati quantitativi personale per DLB
Visualizzazione e monitoraggio delle informazioni per SICO
SICO


FASE DI BUDGET A DLB triennio 2011/2013 – Sintesi del processo e dei ruoli
Inseritore ufficio del personale
Validatore ufficio del personale
Inseritore Centro di costo (CdC)
Validatore Centro di costo (CdC)
Referente del Centro di responsabilità (CdR)
Ufficio Centrale del Bilancio (UCB)
Ispettorato generale del bilancio (IGB)
Inserimento costi medi competenze accessorie per CdR/Contratto/qualifica
Fine attività
Validazione Costi medi per CdR/Contratto/qualifica
Inserimento costi 2011 per Programma e per Centro di costo
Inserimento note illustrative
Fine attività 2011
Validazione budget 2011 CdC
Inserimento AAP e costi 2012 per Programma e CdR
Fine attività 2012
Inserimento AAP e costi 2013 per Programma e CdR
Fine attività 2013
Inserimento informazioni triennali di riconciliazione per Programma
Validazione CdR
Controllo e approvazione dati Budget 2011-2013 Amministrazione
Raccolta e analisi dati – produzione report allegati al DLB 2011-2013



10A08829

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2010-SON-136) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€	1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€	**295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,20)	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€	**85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

45-410302100727

€ 5,00